



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Francesca Tamburi

*Ad summam rem publicam navium
exercitio pertinet.*

Una lettura dell'editto *de exercitoria actione*

Numero XVI Anno 2023

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Roma Tre), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Ad summam rem publicam navium exercitio pertinet.
Una lettura dell'editto *de exercitoria actione*

1. «Il mare come una cintura segna il centro dell'ecumene e allo stesso tempo del vostro impero [...] Qui [scil.: a Roma] confluisce da ogni terra e da ogni mare quello che generano le stagioni e producono le varie regioni, i fiumi, i laghi e le arti dei Greci e dei barbari [...] Infatti, quanto nasce e si produce presso ciascun popolo, non è possibile che non si trovi sempre qui addirittura in abbondanza. Tante sono le navi da carico che giungono qui trasportando tutti i prodotti da tutti i luoghi, in ogni stagione, in ogni volgere d'autunno, che l'Urbe sembra il laboratorio generale della terra. E si possono vedere così tanti carichi dall'India e volendo anche dall'Arabia Fenice, da potersi presumere che ormai a quei popoli gli alberi siano rimasti spogli, e che anche loro debbano venire qui a cercare i loro stessi prodotti, nel caso che abbiano bisogno di qualcosa [...] Gli arrivi e le partenze delle navi si susseguono senza posa, così che c'è da meravigliarsi non tanto che il porto, quanto che il mare stesso riesca, se pure riesce, a contenere un così gran numero di imbarcazioni»¹.

¹ Elio Aristide, *A Roma*, 10-13 (trad. it. F. Fontanella [E. ARISTIDE, *A Roma*, a cura di F. Fontanella, Pisa, 2007, 31]). Da una precedente testimonianza di Strabone (*geogr.*, 17.1.13) siamo informati sull'incremento che il commercio marittimo aveva avuto dopo l'instaurazione del controllo romano sul Mediterraneo, con particolare riferimento ai traffici con il mare d'Arabia. Ma dei viaggi per mare e della spinta da questi impresa agli scambi ci parla a più riprese anche Plinio il Vecchio (si veda, ad esempio, il richiamo alla ricerca delle rotte per l'India, sospinta da interessi economici – *hist. nat.* 6.26.101: *secuta aetas propiorems cursum tutioremque indicavit, si ab eodem promunturio Sigerum portum Indiae peteret, diuque ita navigatum est, donec compendia invenit mercator lucroque India admota est: quippe omnibus annis navigatur, sagittariorum cohortibus inpositis; etenim piratae maxime infestabat*). E ancora Plinio il Giovane, esaltando le condizioni economiche nel panegirico a Traiano fa riferimento al commercio per mare: *pan. Traian.* 29: *Instar ego perpetui congiarii reor affluentiam annonae. Huius aliquando cura Pompeio non minus addidit gloriae, quam pulsus ambitus campo, exactus hostis mari, Oriens*

Navi da carico, porti attrezzati e un mare palcoscenico di un commercio che ha un limite solo nelle stagioni avverse alla navigazione, merci provenienti con estrema facilità da ogni angolo dell'ecumene: questo è quanto, con una certa enfasi, osservava Elio Aristide nel celebre *Encomio di Roma*, nel II secolo d.C. L'immagine è iperbolica ma la vitalità dei mercati romani e dell'economia che ruotava loro attorno è resa con grande efficacia: un'economia che il retore non esita a identificare con il commercio marittimo².

Lo sguardo di Aristide è centrato su Roma e sui suoi porti, ma in una situazione analoga – se non identica, in ragione della posizione catalizzante dell'Urbe – si trovavano molte città del Mediterraneo:

triumphis Occidensque lustratus. Nec vero ille civilis, quam parens noster, auctoritate, consilio, fide reclusit vias, portus patefacit, itinera terris, litoribus mare, litora mari reddidit, diversasque gentes ita commercio miscuit, ut, quod genitum esset usquam, id apud omnes natum esse videretur. Cfr. J. ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Paris, 1966, 466. Circa la peculiare prospettiva di Polibio sul controllo marittimo dei Romani, P. JANNI, *I principianti battono i maestri (Polibio, Storie I 25-28)*, in *Il mare degli antichi*, Bari, 1996, 275 ss.

² Abbiamo notizia dalle fonti di provvedimenti volti a incentivare gli approvvigionamenti delle città, prima fra tutte Roma, che si rivolgevano proprio al commercio per mare, fin dalla dinastia giulio-claudia. L'imperatore Claudio, ad esempio, per favorire i rifornimenti di Roma aveva disposto, tra le altre misure, incentivi per chi costruisse navi da carico: *civi vacationem legis Papiae Poppaeae, latino ius Quiritium, feminis ius IIII liberorum*, una regolamentazione che era rimasta in vigore ancora almeno a distanza di alcuni decenni quando Svetonio la tramanda – Suet. *Div. Claud.* 18-19: *nam et negotiatoribus certa lucra proposuit suscepto in se damno, si cui quid per tempestates accidisset, et naves mercaturae causa fabricantibus magna commoda constituit pro condicione cuiusque. Civi vacationem legis Papiae Poppaeae, Latino ius Quiritium, feminis ius IIII liberorum.* Sul passo E. BISIO, *Lo "ius liberorum": tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in *RDR*, 20 (n.s. 5), 2020, 34 (160) s. – ma cfr. anche L. DE SALVO, *I 'corpora naviculariorum': economia privata e pubblici servizi nell'impero romano*, Messina, 1992, 62 ss. Parimenti, sappiamo da Cervidio Scevola che Marco Aurelio aveva accordato delle esenzioni per chi costruiva navi da carico – Scaev. 3 reg. D. 50.5.3: *His, qui naves marinas fabricaverunt et ad annonam populi romani praefuerint non minores quinquaginta milium modiorum aut plures singulas non minores decem milium modiorum, donec hae naves navigant aut aliae in earum locum, muneris publici vacatio praestatur ob navem. senatores autem hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege Iulia repetundarum licet.*

Alessandria innanzitutto ma anche, per fare solo alcuni nomi, Berenice, Tarso, Efeso, Beirut³.

Quando Ulpiano vive e lavora, la vitalità degli scambi commerciali per mare⁴ non si era affievolita rispetto a questo quadro; si era, anzi, arricchita e diversificata rispetto all'epoca repubblicana e al primo impero⁵. Lungo le rotte del *Mare Nostrum* viaggiavano imbarcazioni cariche in prevalenza di grano per l'approvvigionamento dell'Urbe ma anche altri cibi, prodotti artigianali, beni di lusso, solo per fare alcuni

³ Fin dalla prima epoca imperiale si ebbe un forte impulso alla costruzione di nuovi porti, a partire da quelli di Roma e dell'Italia, e alla loro organizzazione. Cfr. F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, II, rist. anast., Firenze, 1980, 331 ss. Sui principali porti mediterranei J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 121 ss. Sulla grandiosità dei porti antichi, a partire da una testimonianza di Giuseppe Flavio, P. JANNI, *Nascita di un grande porto (Giuseppe Flavio, La guerra giudaica, I 21, 5-7 [408-414])*, in *Il mare*, cit., 349 ss.

⁴ Mi riferisco al commercio marittimo, come più avanti impiegherò trasporto marittimo, per semplificare la più complessa realtà dei trasporti via acqua (non solo mare, ma anche fiume e lago) che, come lo stesso Ulpiano afferma, erano ugualmente tutelati dall'editto – cfr. A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano, 1984, 170 s. e, da ultimo, S. GALEOTTI, *'Mare nostrum' 'mare nostrum'. Note in tema di 'pericula maris' e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I sec. a.C. – III sec. d.C.)*, Napoli, 2020, part. 1 ss. (ove ult. bibl.), che dedica un interessante approfondimento proprio alla consuetudine romana con la navigazione, risalente già all'epoca monarchica.

⁵ Per una panoramica sul commercio marittimo nell'impero, incentivato fin dalla prima epoca imperiale ed enormemente favorito dalla scoperta delle rotte monsoniche, F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 323 ss., 338 ss.; E. LO CASCIO, *L'organizzazione annonaria*, in *Civiltà dei romani*, I. *La città, il territorio, l'impero*, a cura di S. Settis, Napoli, 1991, 242 s.; B. SIRKS, *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of the Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam, 1991, 146 ss.; L. DE SALVO, *I 'corpora'*, cit., 381 ss.; C. NICOLET, *Economy and Society 133-43 B.C.*, in *The Cambridge Ancient History (CAH)*, 9, Cambridge, 1994, 662 ss.; E. LO CASCIO, *I caratteri dell'economia imperiale*, in E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 382 ss., 390 ss. Si veda anche M. REDDÉ, J.-C. GOLVIN, *I Romani e il Mediterraneo*, trad. it. M. Dulac, Roma, 2008. Rappresentano un punto di riferimento gli studi di G. PURPURA, *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli, 1996.

esempi⁶. Da secoli i trasporti commerciali vedevano impegnati armatori privati che costruivano imbarcazioni da trasporto, gestivano il commercio attraverso le rotte del Mediterraneo, praticavano in proprio viaggi e contrattazioni con buone aspettative di arricchimento, nonostante i rischi della navigazione⁷.

Con il passare dei secoli, e in particolare dal principato di Tiberio, questi imprenditori, pur mantenendo la propria autonomia economica e di iniziativa commerciale, avevano iniziato a riunirsi in associazioni (i *corpora naviculariorum*)⁸, allo scopo di promuovere i propri interessi

⁶ La movimentazione di beni primari era componente fondamentale del commercio interno alle regioni dell'Impero, mentre il commercio esterno era centrato sui beni di lusso e produceva la maggior parte delle spese per Roma: cfr. F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 323. Sull'economia romana d'epoca imperiale, E. LO CASCIO, *Forme dell'economia imperiale*, in *Storia di Roma*, II.2, Torino, 1991, 313 ss.; J. ANDREAU, *Mercati e mercato*, in *Storia*, II.2, cit., 367 ss.

⁷ Si pensi, oltre alle condizioni climatiche che in effetti costringevano i traffici a svolgersi in un periodo limitato dell'anno, dall'inizio della primavera fino all'inizio dell'inverno, al pericolo legato alla pirateria. Su questo fenomeno si rinvia, per tutti, a PH. DE SOUZA, *Piracy in the Graeco-Roman World*, Cambridge, 2002, pp. 149 ss.; e alla più recente raccolta di scritti 'Latrocinium maris'. *Fenomenologia e repressione della pirateria nell'esperienza romana e oltre*, a cura di I.G. Mastroiosa, Roma, 2012.

⁸ Sul significato del termine *navicularius*, J. ROUGÉ, *Recherches*, cit., 233 s., il quale nota come esso avesse lo stesso significato di *naulerus*, calco del greco ναύκληρος, che designa il rappresentante del proprietario o del comandante di una nave, incaricato di sovrintendere ai rapporti commerciali con chi imbarcava sulla nave merci (o passeggeri). Sulla struttura e le funzioni dei *corpora naviculariorum* rappresenta un punto di riferimento il lavoro di L. DE SALVO, *I 'corpora'*, cit., ove ult. bibl.; ma si vedano in particolare anche M. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano: dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero*, Bari, 1938, 400; F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 332; J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 469 ss.; A. PALMA, *L'evoluzione del naviculariato tra il I e il III sec. d.C.*, in *AAN*, 86, 1975, 7 ss.; P. HERZ, *Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung*, Stuttgart, 1988, 113 s., 120 s., 160 s. L. DE SALVO, *I 'corpora'*, cit., 381 ss., sottolinea come sia opportuno ridimensionare la considerazione per la quale l'asservimento dei *corpora naviculariorum* ai trasporti pubblici si realizza a partire dall'epoca severiana, risalendo i primi usi alla prima epoca imperiale. L. CRACCO RUGGINI, 'Collegium' e 'corpus': la politica economica nella legislazione e nella prassi, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi*. Firenze, 2-4 maggio 1974, a cura di G.G. Archi, Milano, 1976, 70 s.

anche in rapporto alle zone nelle quali operavano⁹. L'uso commerciale si era radicato in epoca augustea sia tra i *navicularii* marini che tra i *nautae* fluviali e lacustri, ma a partire da Traiano, che aveva favorito accordi con gli armatori riuniti per il trasporto dell'annona frumentaria¹⁰, inizia una trasformazione nelle relazioni tra la *res publica* e le associazioni di *navicularii*. Come notava Cracco Ruggini, è nell'epoca che va dagli Antonini ai Severi che il fenomeno delle associazioni subisce una svolta quantitativa e qualitativa, i *collegia* iniziano ad assumere un ruolo di rappresentanza dei loro membri nel confronto con gli imperatori e una funzione economica primaria per l'impero¹¹. Interessante ai nostri fini è il rinvio al noto caso delle proteste dei *navicularii* di Arles di cui abbiamo conoscenza grazie alla copia epigrafica di una lettera inviata dal *praefectus annonae* dell'Urbe a quello della Gallia Narbonense: chiara testimonianza della necessità, per l'amministrazione imperiale, di non radicare il conflitto con gli armatori *qui annonae deserviunt* e ristabilire prontamente un rapporto di collaborazione¹². L'episodio, in effetti, si spiega pienamente nel contesto economico e politico dell'epoca.

osserva come tali associazioni non fossero percepite ancora, nella prima epoca imperiale, nella loro funzione economica e non fossero dotate di una struttura gerarchica interna, nonostante il peso economico molto diverso dei loro membri. Una decisa importanza era attribuita a queste corporazioni da M. ROSTOVITZEF, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, trad. it., rist. Milano, 2003, 229 s., 592 ss.

⁹ L. DE SALVO, *I 'corpora'*, cit., 375.

¹⁰ L. CRACCO RUGGINI, *'Collegium'*, cit., 69, osserva che questo si configura come un insolito caso di incentivo all'attività associativa, generalmente guardata con sospetto (L. CRACCO RUGGINI, *'Collegium'*, cit., 67 ss.).

¹¹ L. CRACCO RUGGINI, *'Collegium'*, cit., 72, 74 parla di una svolta quantitativa e qualitativa rispetto al fenomeno delle associazioni tra gli Antonini e i Severi, notando come queste iniziarono ad assumere anche un ruolo di rappresentanza dei loro membri nel confronto con gli imperatori. Riguardo alle forme associative, sullo sfondo della categoria delle 'società di capitali', anche con riferimento ai *collegia*, A.M. FLEKNER, *Antike Kapitalvereinigungen: ein Beitrag zu den konzeptionellen und historischen Grundlagen der Aktiengesellschaft*, Köln-Weimar, 2010, part. 87 ss., 110 ss.

¹² CIL III 14165 = ILS 6987, su cui si vedano, per tutti, J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 471 s.; L. DE SALVO, *I 'corpora'*, cit., 127 e nt. 309, ove ult. bibl.

La pratica di trovare accordi con gli armatori riuniti in associazioni fu particolarmente sentita presso i Severi. Sappiamo che Settimio Severo la favorì nell'ambito di una politica che si rivolgeva con specifica attenzione alla cura annonaria e alle esigenze di approvvigionamento, via mare, del frumento¹³. È per questo che si procedette a più riprese alla concessione di *privilegia* e *vacationes* volti ad incentivare gli armatori e a strutturare un rapporto stabile tra questi e l'amministrazione dell'impero¹⁴. Celebre è il passo del *de cognitionibus* in cui Callistrato dedica proprio ai *navicularii* un'attenzione particolare nel descrivere le corporazioni che, lavorando per la *res publica*, ricevevano l'immunità dai *munera publica*¹⁵. I trasporti per mare e le attività

¹³ P. HERZ, *Studien*, cit., 160 ss.; L. DE SALVO, *I 'corpora'*, cit., 183 e nt. 2, 387. Sull'intervento della politica imperiale in alcuni settori economici nel III sec. d.C., G. MINAUD, *Les gens de commerce et le droit à Rome. Essai juridique et sociale du commerce dans le monde antique romain*, Aix-en-Provence, 2011, 349 s.; per le scelte su questo punto operate da Settimio Severo, M. ROSTOVITZEFF, *Storia*, cit., 625 s. L'interesse per il commercio e per i trasporti via mare – va detto – viene condizionato dalla crisi che proprio a partire dall'epoca severiana segna l'economia dell'impero, tra le altre cose ponendo un drastico freno alle rotte mercantili che culminavano a Roma – cfr. J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 474 ss.; M. ROSTOVITZEFF, *Storia*, cit., 229 s., 592 ss. Quando si parla di interventi imperiali bisogna, infine, tenere presente che non è possibile parlare, per tutta la storia di Roma, di una vera e propria politica economica nel senso moderno del termine. Così, F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 337; J. ANDREAU, *Mercati*, cit., 382. E, d'altronde, come ha osservato A. SCHIAVONE, *La struttura nascosta. Una grammatica dell'economia romana*, in *Storia di Roma*, IV, *Caratteri e morfologie*, Torino, 1989, 8, nella cultura romana «manca completamente qualunque percezione dell'«economia» come sfera isolata dell'attività degli uomini», ma si veda anche ID., *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari, 2002, 38. Cfr. D. MANTOVANI, *'Inter aequum et utile'. Il diritto come economia nel mondo romano?*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. Lo Cascio e D. Mantovani, Pavia, 2018, 802 ss.

¹⁴ Dal momento che gli armatori svolgevano con continuità un servizio di trasporto nell'interesse pubblico, ci si è chiesti se residuasse uno spazio per il commercio privato o se, una volta radicato questo uso, si potesse parlare solo di un commercio 'coatto'. Questa lettura radicale, comunque, non sarebbe ancora applicabile, all'epoca severiana – cfr. L. DE SALVO, *I 'corpora'*, cit., 20 s.

¹⁵ Call. 1 *de cogn.* D. 50.6.6.3-9: 3. *Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi*

commerciali, dunque, necessitavano dei servigi degli armatori e la loro importanza era tanto maggiore in quanto Roma non si dotò mai di una flotta pubblica¹⁶.

actu sunt. Nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito placuit, ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur: cum non sit alienum dicere etiam hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse. 4. Immunitati, quae naviculariis praestatur, certa forma data est: quam immunitatem ipsi dumtaxat habent, non etiam liberis aut libertis eorum praestatur: idque principalibus constitutionibus declaratur. 5. Divus Hadrianus rescripsit immunitatem navium maritimarum dumtaxat habere, qui annonae urbis serviunt. 6. Licet in corpore naviculariorum quis sit, navem tamen vel naves non habeat nec omnia ei congruant, quae principalibus constitutionibus cauta sunt, non poterit privilegio naviculariis indulto uti [...] 7. Hoc circa vacationes dicendum est, ut, si ante quis ad munera municipalia vocatus sit, quam negotiari inciperet, vel antequam in collegium adsumeretur quod immunitatem pariat, vel antequam septuagenarius fieret. vel antequam publice profiteretur, vel antequam liberos susciperet, compellatur ad honorem gerendum [...] 9. Divus quoque Pius rescripsit, ut, quotiens de aliquo naviculario quaeratur, illud excutiat, an effugiendorum munerum causa imaginem navicularii induat. Sul passo, di recente, B. SIRKS, *Food*, cit., 47 ss.; e, soprattutto, S. PULIATTI, *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol, 2020, 39 ss. e, per ulteriore bibl., 39 nt. 43; 237 s. R. SCEVOLA, ‘*Utilitas publica*’, II. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Lavis, 2012, 194 ss. e 375 s. ritiene che il passo di Callistrato dimostri come all’epoca di Severo Alessandro fossimo in presenza di un regime di libera adesione ai *collegia*, incentivati da *immunitates* e *vacationes* ma obbligati in cambio a svolgere servizi in settori essenziali per l’economia imperiale: situazione che avrebbe aperto il campo, nel secolo successivo, a un sistema di obbligo nella prestazione di servizi rispetto a quegli stessi settori essenziali. Immunità e privilegi servivano a «retribuire la collaborazione da questi garantita in un’ottica di reciprocità dei vantaggi». Sul punto si veda anche il responso di Cervidio Scevola riportato in D. 50.4.5 che abbiamo citato poco sopra. È da notare, ancora in D. 50.6.6.5, che al fine di godere dei benefici, si diffuse anche la pratica fraudolenta di chi si professava *navicularius* senza effettivamente esserlo: un abuso a cui pose rimedio un rescritto adrianeo. Più in generale sui privilegi concessi, J. ROUGÉ, *Les organisations*, cit., 265; P. BALDACCI, ‘*Negotiatores*’ e ‘*mercatores frumentarii*’ nel periodo imperiale, in *RIL*, 101, 1967, 428; A. PALMA, *L’evoluzione*, cit., 7 ss.; F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 333; B. SIRKS, *Food*, cit., 45 ss.

¹⁶ Il che dà ragione della necessità di appoggiarsi ad armatori privati – sul punto cfr. H. PAVIS D’ESCURAC, *La préfecture de l’annone, service administratif impérial, d’Auguste à Constantin*, Roma, 1976, 207. L’importanza dei viaggi per la *res publica*, tuttavia, era tale che si investiva in reparti dell’esercito appositamente destinati a mantenere le navigazioni in sicurezza – cenni a questa prassi, in L. DE SALVO, *I ‘corpora*’, cit., 458. L’impero si occupava anche di garantire per i rischi della navigazione di quanti

Proprietari o affittuari di navi che svolgevano l'attività di armatori preponevano al trasporto (e talvolta al commercio) *magistri navis* che – torneremo sul punto – rappresentavano i loro interessi, occupandosi della gestione amministrativa dell'imbarcazione. Sulle grandi navi da trasporto potevano essere caricate contestualmente merci oggetto di commercio privato e pubblico e, in questi casi, oltre al *magister* saliva a bordo un funzionario pubblico dell'annona che vigilava nell'interesse dell'amministrazione. Quando il trasporto si svolgeva (anche) per conto dell'annona, i commerci erano cadenzati nel tempo secondo una scansione a cui era la prefettura dell'annona a sovrintendere¹⁷. Come ha osservato Andreau¹⁸, sin da quando, nel primo principato, le navi private vengono impiegate per lo svolgimento di trasporti pubblici, i mercanti continuano, contestualmente, nelle stesse rotte e sulle medesime navi, a svolgere commerci nel loro interesse.

Tale equilibrio nel trasporto e nel commercio tra pubblico e privato resiste, comunque, pur iniziando a vacillare, fino al III sec. d.C.,¹⁹ quando il controllo del pubblico sui *corpora naviculariorum* diviene particolarmente evidente e l'interesse nei confronti del commercio marittimo assume i caratteri, a maggior ragione rispetto al passato, di una questione di *utilitas publica*.

2. È questo il contesto che aveva presente Ulpiano quando commentava l'editto *de exercitoria actione* (E. 101), nel libro ventottesimo dell'*ad edictum*. Il suo punto di vista, evidentemente considerato dai giustinianeî il più avanzato e vicino alla loro stessa visione della tutela delle contrattazioni svolte dal preposto a un'impresa commerciale marittima, fu scelto per aprire, con un frammento di ampio respiro, il titolo primo del libro quattordicesimo del Digesto, dedicato proprio al commento dell'*actio exercitoria*. Dallo stesso contesto è tratto anche il

operassero trasporti per suo conto – così H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture*, cit., 218 ss.

¹⁷ H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture*, cit., 224 s.

¹⁸ J. ANDREAU, *Mercati*, cit., 383 s.; cfr. L. DE SALVO, *Pubblico e privato in età severiana: il caso del trasporto dell'olio betico e l'epigrafia anforaria*, in *Cahiers d'Histoire*, 42, 1988, 333 s.

¹⁹ J. ANDREAU, *Mercati*, cit., 385.

quarto passo di questa breve sezione composta solo da altri cinque frammenti: uno gaiano (D. 14.1.2) e tre paolini (D. 14.1.3, 5, 6), tutti dedicati ad aspetti specifici, e uno di Africano, che chiude la sezione con una *quaestio* (D. 14.1.7).

Il passaggio più significativo è certamente D. 14.1.1, un lungo squarcio che è stato ripetutamente oggetto dell'interesse della romanistica, non tanto nel suo insieme, quanto per singole parti, studiate contestualmente o solo in modo isolato. Nel complesso, la lettura dei moderni interpreti sull'*actio exercitoria* si è rivolta indistintamente a Ulpiano, Gaio, Paolo, Giuliano, Servio e ai giureconsulti di cui la silloge giustiniana conserva una riflessione puntuale sull'argomento. Il tema è stato assorbito prevalentemente nella prospettiva di studio delle cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis*²⁰, nel cui *genus* la tutela pretoria si iscrive: assieme alle *actiones institoria, quod iussu, de peculio et de in rem verso*, accomunate dall'espedito escogitato per costruire una formula, probabilmente una trasposizione di soggetti, capace di rappresentare un rapporto giuridico congegnato su diversi piani²¹. E negli ultimi decenni è stato studiato come

²⁰ Categoria costruita nel medioevo a partire da un passaggio paolino conservato in D. 14.1.5.1, e da parte di alcuni studiosi rilevata come inappropriata a descrivere nel suo insieme le azioni che della categoria fanno parte. Cfr. M. MICELI, *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino, 2001, 9 nt. 3, 208 nt. 47; P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, in P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino, 2010, 42 s.

²¹ L'ipotesi a suo tempo avanzata da F.L. VON KELLER, *Über 'Litis Contestatio' und Urteil nach classischen römischen Recht*, Zürich, 1827, 420 ss., della strutturazione della formula attorno alla trasposizione di soggetti, comunemente accolta dalla dottrina, è stata discussa da M. MICELI, *La struttura*, cit., *passim*, ma in particolare 17 ss., 185 ss., che si propone di dimostrare come, nelle azioni adiectizie, obbligato fosse direttamente il padrone o l'avente potestà e come queste sanzionassero la responsabilità diretta del preponente, anche se il fatto era stato concluso da un altro; dunque, ritiene che nell'*intentio* della formula fosse già menzionato il nome del preposto, in quanto effettivamente obbligato. Cfr. anche EAD., *Studi*, cit., 31 ss. e part. 48 ss.; E. VALINO, *Las "actiones adiecticiae qualitatis", y sus relaciones basicas en derecho romano*, in *AHDE*, 37, 1967, 349 ss.; G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo 'iussu domini' alla 'contemplatio domini'. Contributo allo studio della storia della rappresentanza*, Milano, 2008. Alcune considerazioni circa l'opportunità di uno studio complessivo di queste azioni

espressione emblematica dell'esercizio romano dell'«impresa» nel contesto del cosiddetto diritto commerciale romano²².

Pur avendo queste scelte un'indubbia giustificazione, credo che sia opportuno soffermarsi (o tornare a soffermarsi) sul punto di vista di Ulpiano relativo alla tutela *exercitoria* che il contenuto di D. 14.1.1

sono in A. DI PORTO, *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Gallo*, III, Napoli, 1997, 423; A. WACKE, *Alle origini della rappresentanza diretta: le azioni adiettizie*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Gallo*, II, Napoli, 1997, 585 ss.; P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 42 ss.

²² Alla configurabilità di questa categoria come insieme di norme dotate di una certa autonomia rispetto alle regole del diritto privato romano sono stati dedicati molti contributi. Mi limito a richiamare F. GALLO, *'Negotiatio' e mutamenti giuridici nel mondo romano*, ora in *'Opuscula selecta'*, a cura di F. Bona e M. Miglietta, Milano, 1999, 823 ss., di cui mi pare assolutamente condivisibile l'impostazione, secondo la quale, il diritto commerciale debba essere inteso come «categoria storica», come fenomeno concreto esistente (F. GALLO, *'Negotiatio'*, cit., 137). In tal senso, e in termini persuasivi, anche P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 5 ss. Ancora a F. GALLO, *'Negotiatio'*, cit., 138 ss. si rinvia anche per un'accurata disamina storiografica relativa alla cosiddetta specialità del diritto commerciale romano. Cfr. M. LABRUNA, *Il diritto mercantile dei romani e l'espansionismo*, in *Le strade del potere. 'Maiestas populi romanus' 'Imperium' 'Coercitio' 'Commercium'*, a cura di A. Corbino, Catania, 1994, 115 ss.; A. DI PORTO, *Il diritto*, cit., 413 ss. Approdo ultimo dell'accettazione dell'esistenza di un organico diritto commerciale romano è la redazione di testi scientifici ad esso esplicitamente dedicati: per tutti, P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto*, cit., che cristallizza in parte la prospettiva di F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa, 1989, dedicato però a un orizzonte parzialmente diverso; ma prima già si veda l'incompiuta opera di C. FADDA, *Istituti commerciali del diritto romano. Lezioni dettate nella R. Università di Napoli nell'anno scolastico 1902-1093*, I, Napoli, 1903 (= Napoli, 1987). Da notare che P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 39 s. parla di un «processo di commercializzazione di tutto il diritto privato romano» nel I secolo a.C. e in ragione delle tutele concesse all'interno dell'editto del pretore. Invitava alla cautela nell'impiego della denominazione «diritto commerciale» volta a identificare un insieme di norme costituenti un «ramo speciale dell'ordinamento giuridico», M. BRETONE, *Storia del diritto romano*²⁸, Roma-Bari, 2022, 127 ss.

consente di ricostruire²³, in stretta correlazione con il contesto economico e politico²⁴. E credo sia opportuno, una volta di più, evitare una lettura parziale e tutto sommato errata, che riduca l'apporto del giurista nei termini di una sintesi delle problematiche poste dalle tematiche edittali ed esaminate tenendo conto di un'elaborazione giurisprudenziale stratificata nei secoli²⁵. Per altro, il giureconsulto severiano poteva mostrarsi particolarmente sensibile al tema dei trasporti e del commercio navale perché anche Tiro, la città nella quale Ulpiano identifica la propria *origo*²⁶, era un importante porto mediterraneo, sede di corporazioni di *navicularii*²⁷.

È possibile, dunque, trarre dal passo qualche utile indizio per ricostruire la prospettiva ulpiana sull'*actio exercitoria*, anche nel suo confronto con il regime dell'*actio institoria*²⁸: due azioni che presentano

²³ Molto opportunamente, esaminando il passo allo scopo di delimitare i compiti del *magister navis* e distinguendoli da quelli del *gubernator navis*, C.M. MOSCHETTI, 'Gubernare navis' *'gubernare rem publicam'*. *Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, Milano, 1966, 62, richiamava ad una lettura del testo che sapesse seguire il dipanarsi del pensiero dell'autore e a svolgere «un esame contestuale condotto secondo le classiche regole che insegnano ad approfondire il pensiero di un autore non secondo alcune parole, o una sua frase, ma indagando l'essenza della frase o delle parole nella loro connessione con le parti che le precedono e le seguono».

²⁴ A una lettura maggiormente contestualizzata delle regole giuridiche inerenti il commercio romano – in cui il nostro passo si iscrive – richiamava, opportunamente, F. GALLO, 'Negotiatio', cit., 827, osservando come «non ha senso, in una storia del diritto commerciale, richiamare in modo unitario il diritto romano: quest'espressione evoca [...] forse più che altrove nella materia commerciale, mutamenti relevantissimi e, quel che più conta, coinvolgenti gli stessi criteri ispiratori».

²⁵ Ricordiamo, con A. SCHIAVONE, 'Ius'. *L'invenzione del diritto in occidente*², Torino, 2017, 383, come Ulpiano non possa essere considerato un «veicolo inerte» di idee, opinioni e *interpretationes* dottrinali.

²⁶ Cfr. V. MAROTTA, *Tra Tiro e Roma. Una nota biografica su Ulpiano*, in *SDHI*, 83, 2018, 9 ss.; ID., *Fra Tiro e Roma*, in J.-L. FERRARY, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE, 'Cnaeus Domitius Ulpianus'. *Institutiones* 'De censibus', Roma-Bristol, 2021, 3 ss.

²⁷ Le fonti tramandano di corporazioni di mercanti di Tiro con interessi nel Mediterraneo, come testimonia a più riprese F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 331; sul porto di Tiro si veda anche L. DE SALVO, *I corpora*, cit., 41 s.

²⁸ Sebbene l'*actio institoria* e l'*actio exercitoria* effettivamente fossero sorte per rispondere a un'analogha esigenza di tutela e siano assimilabili o paragonabili per molti aspetti del

indubbiamente dei punti di contatto, ma anche notevoli differenze di regime.

Prima di addentrarmi nella disamina del passo, mi preme un'ultima notazione: affrontare un tema come questo significa confrontarsi con decenni di dibattiti storiografici relativi a questioni che spesso vanno ben al di là dello specifico regime dell'*actio*. Nel concepire queste pagine

loro regime, non possiamo non tener conto della divaricazione nello sviluppo storico della loro applicazione, come dimostra proprio il passo che stiamo analizzando. Una comparazione, su alcuni aspetti, delle due azioni è in E. VALINO, *Las "actiones"*, cit., 385. In questa prospettiva, dunque, non seguirei l'impostazione spesso seguita in dottrina che sembra privilegiare la prospettiva di una loro assimilazione – si cfr. M. MICELI, *La struttura*, cit., 193 nt. 12 e A. WACKE, *Alle origini*, cit., 587 s. Questione correlata è quella della risalenza dell'elaborazione delle due *actiones* e sulla probabile e unanimemente condivisa opinione della precedenza dell'*actio exercitoria*, sul quale, si sofferma lo stesso Wacke. L'Autore (A. WACKE, *Alle origini*, cit., 587 e nt. 5, ove ult. bibl.). Non mi sento, però di condividere la motivazione addotta dall'Autore secondo cui, se fosse nata prima l'*actio institoria*, non ci sarebbe stato bisogno di un'azione specifica per tutelare il trasporto marittimo perché sarebbe bastata l'estensione di questa. Lo stesso ragionamento, a mio avviso, potrebbe farsi all'inverso, ma non spiegherebbe molto. Invece credo che già la necessità avvertita dal pretore di creare due azioni differenti dia il senso di come, ancorché percepite come analoghe, le due tutele rispondessero ad esigenze specifiche e tutelassero ambiti percepiti come non assimilabili, tanto da non poter procedere – come spesso il pretore faceva o i giureconsulti suggerivano – per estensione di un'azione data ad una situazione nuova. Ad una precedenza dell'*actio exercitoria* pensano anche, tra gli altri, S. SOLAZZI, *L'età dell'"actio exercitoria"*, ora in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, 243 ss.; F. SERRAO, *Impresa*, cit., 19; G. HAMZA, *Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano*, in *Index*, 9, 1980, 204; P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 44, ritiene plausibile che l'ordine di comparsa delle fonti fosse quello cristallizzato dall'ordine dell'editto perpetuo giuliano: *actio exercitoria*, *actio institoria*, *actio tributoria*, *triplex edictum* – un accenno anche in A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, I, Torino, 2007, 55; ID., *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, Torino, 2021, 210. Al tema è dedicato il contributo di E. GANDOLFO, *La priorità negli apporti cronologici tra 'actiones institoria' e 'exercitoria'*, in *AG*, 64, 1900, 43 ss. non immune da critiche in dottrina – cfr. anche G. LONGO, *"Actio exercitoria – actio institoria actio quasi institoria"*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, II, Milano, 1972, 582 ss. e, più di recente, L. DE LIGT, *Legal History and Economic History: the Case of 'Actiones Adiecticiae Qualitatis'*, in *RHD*, 67, 1999, 226 ss.

non ho avuto l'ambizione di affrontare tutte queste problematiche con eguale approfondimento, ma semplicemente di proporre una chiave di lettura sullo sfondo della quale, eventualmente, esse potranno essere ripensate.

3. Il frammento è particolarmente lungo e circostanziato ed è stato al centro, negli anni, delle più acute e severe critiche interpolazionistiche, volte a isolare al suo interno contraddizioni e anacronismi, non meno di quanto sia accaduto per altri passi del Digesto dedicati a tematiche specifiche o generali inerenti all'*actio exercitoria* e alle azioni 'affini', *in primis* all'*actio institoria*.

Nel complesso dipanarsi del discorso è perfettamente intellegibile la struttura del commento, che mira a chiarire diversi aspetti della tutela accordata dal pretore alle contrattazioni in seno all'impresa marittima: l'inquadramento generale della tutela edittale e la sua *ratio* (pr.); la definizione di *magister navis* (§ 1-5) e di nave (§ 6), il titolo sulla base del quale l'azione viene concessa e i termini della *praepositio* (§§ 7-14), e poi chi possa essere *exercitor* (§§ 15-16), chi legittimato passivo all'azione (§§ 17-20), il significato di *in potestate* riferito all'eventualità dell'armatore *alieni iuris* (§§ 21-22), infine i casi particolari del contratto concluso con il preponente (§ 23), del concorso di azioni e del commercio gestito da più armatori (§§ 24-25), la cui trattazione prosegue in D. 14.1.4 con la disamina dell'alienazione del servo *exercitor* e con la trattazione relativa alla trasmissibilità dell'azione.

La ricostruzione dell'*edictum de exercitoria actione*, che Lenel²⁹ desume da D. 14.1.1.7, è la seguente:

(E. 101) *Quod cum magistro navis gestum erit eius rei nomine, cui ibi praepositus fuerit, in eum, qui eam navem exercuerit, iudicium dabo*

La struttura della riflessione ulpiana, nel suo complesso, si articola attorno alle definizioni dei *verba edicti*: *magister navis*, *navis*, *exercitor*, come

²⁹ O. LENEL, *Das 'Edictum perpetuum'. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig, 1927, 258. Cfr. A. PETRUCCI, *Organizzazione*, cit., 211.

dimostra la ripetizione di formule analoghe all’inizio delle diverse ‘sezioni’: *magistrum autem accipimus [...]* (§ 5), *navem accipere debemus ...* (§ 6); *exercitorem autem eum dicimus [...]* (§ 15)³⁰. Ma, a partire dal § 7, il giureconsulto commenta anche un’altra parola chiave dell’editto, *praepositio*, introducendo il commento con la frase *praetor dat in exercitorem actionem*. Non a torto Lenel ritiene che, rispetto alla configurazione originaria della tutela pretoria espressa nell’editto precedente, si aggiunse poi un’altra previsione che egli ricostruisce dalle stesse parole di Ulpiano³¹:

Si is, qui navem exercuerit, in aliena potestate erit eiusque voluntate navem exercuerit, quod cum magistro eius gestum erit, in eum, in cuius potestate is erit qui navem exercuerit, iudicium datur.

E in effetti, anche il commento all’espressione chiave, *in potestate*, è introdotta, in modo analogo a quanto visto sopra, dall’espressione *in potestate autem accipiemus [...]* (§ 22), non solo in riferimento al modello dell’*exercitor* libero e del preposto *servus*, ma a quello ben più avanzato in cui è l’*exercitor* stesso ad essere *alieni iuris*.

Veniamo, dunque, al merito. I compilatori giustinianeî hanno escerpito la riflessione ulpiana a partire dalla *laudatio edicti*³²:

Ulp. 28 *ad ed. D. 14.1.1pr.*: *Utilitatem huius edicti patere nemo est qui ignoret. Nam cum interdum ignari, cuius sint condicionis vel quales, cum magistris*

³⁰ Sul fatto che *exercere*, *exercitor*, *magister*, *praeposere* e *praepositio* si trovassero nell’editto, A. DI PORTO, *Il diritto*, cit., 431, il quale ritiene che i termini si stabilizzino progressivamente negli *edicta* pretori assumendo il carattere di terminologia tipica dell’impresa in Roma antica; sul punto anche P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 16 s.

³¹ Si veda anche A. FÖLDI, *La responsabilità dell’avente potestà per atti compiuti dall’‘exercitor suo sottoposto*, in *SDHI*, 64, 1998, 180.

³² Il passaggio ha sollevato in passato, ingiustamente, dubbi sulla propria originalità. Estremamente severi i giudizi di S. SOLAZZI, *L’età*, cit., 245 s.; ma cfr. anche G. LONGO, “*Actio*”, cit., 584 s., che purtuttavia appare meno critico, salvando alcuni brani del testo; e G. PUGLIESE, *In tema di “actio exercitoria”*, in *Labeo*, 3, 1957, 311 s. che ritiene inattendibile il brano in genere.

propter navigandi necessitatem contrabamus, aequum fuit eum, qui magistrum navi imposuit, teneri, ut tenetur, qui institorem tabernae vel negotio praeposuit, cum sit maior necessitas contrahendi cum magistro quam institore. Quippe res patitur, ut de condicione quis institoris dispiciat et sic contrahat: in navis magistro non ita, nam interdum locus tempus non patitur plenius deliberandi consilium.

Il passaggio introduce alla prospettiva con la quale Ulpiano guarda al tema della tutela dei terzi laddove questi si trovino a contrattare con un preposto all'impresa di navigazione, ne puntualizza la *ratio*, delimitandola anche rispetto alla parallela *actio institoria*, sullo sfondo della *necessitas navigandi* e della *necessitas contrahendi* che, dunque, appaiono immediatamente come punti di riferimento della riflessione: una vera e propria indicazione della prospettiva di lettura e una presa di posizione rispetto alle scelte interpretative successivamente proposte rispetto ad aspetti specifici del regime³³.

L'*utilitas* dell'editto è il criterio di interpretazione che il giurista individua e risiede, afferma Ulpiano, nella considerazione, conforme a equità, secondo la quale l'armatore che abbia preposto un *magister* all'amministrazione di un'impresa di navigazione (*magistrum navi imposuit*), debba rispondere delle conseguenze degli atti da questo compiuti. L'*utilitas*, innanzitutto, allude alla funzione concreta che la tutela assolve in relazione ad un contesto economico, il quale necessita di una particolare attenzione da parte del governo, esigenza di cui l'interprete si fa portatore³⁴. La cosa risulterà tanto più evidente nel

³³ Proprio questo passo è stato invece sospettato da G. PUGLIESE, *In tema*, cit., 311 s., che lo considera una parafrasi postclassica («suona falsa la *laudatio edicti*», afferma); *contra* M. NAVARRA, *Ricerche sulla 'utilitas' nel pensiero dei giuristi romani*, Torino, 2002, 150 nt. 306, che (M. NAVARRA, *Ricerche*, cit., 50) fa, peraltro, un richiamo alle esigenze della navigazione.

³⁴ È una motivazione di politica del diritto a fondare l'*utilitas* dell'editto, come opportunamente nota già M. NAVARRA, *Ricerche*, cit., 149, laddove, in generale, l'*utilitas* incarna un criterio di interpretazione che rinvia alla «logica del concreto [...] manifestazione di una ragione pratica», come opportunamente osserva altrove ancora l'Autrice (M. NAVARRA, *Ricerche*, cit., 2 s.); la identifica con «l'interesse del singolo utente, che rischia di essere danneggiato trovandosi nella necessità di contrattare», D. MANTOVANI, *'Inter aequum'*, cit., 800, osservando che l'interesse tutelato è quello

prosieguo del discorso. Ma qui l'*utilitas* è immediatamente collegata al fondamento giuridico della tutela dei traffici, e cioè alla *praepositio*, quale atto di delega generale a rappresentare gli interessi dell'armatore nella nave³⁵. E si tratta di un'*utilitas* che, peraltro, il giureconsulto severiano considera comunemente comprensibile (*nemo est qui ignoret*), rinviando a un dato di realtà che chiunque era in grado di cogliere avendo esperienza di come si svolgevano il commercio e il trasporto marittimo. Lunghi dall'alludere a una generica *aequitas* pretoria come motivazione e fondamento dell'editto³⁶, il giurista fa una precisazione che cala il

«dell'utente, non dell'imprenditore o dell'economia». Sul tema dell'*utilitas*, si veda ancora *infra*.

³⁵ Che l'*utilitas* sia un criterio interpretativo relativo lo nota ancora M. NAVARRA, *Ricerche*, cit., 153, e in questo senso deve essere letto calandolo di volta in volta nel concreto del discorso dell'interprete che lo richiama.

³⁶ Condivisibile, in questo senso, l'osservazione di F. GALLO, '*Negotiatio*', cit., 858, che riconosce nell'*utilitas* un fine a cui l'ordinamento giuridico romano diffusamente mirava. Viceversa, non mi pare che l'*aequitas*, in questo preciso contesto, possa intendersi come «bilanciamento delle contrapposte o non collimanti posizioni», poiché Ulpiano afferma che è equo che chi ha preposto (tanto più perché non sempre è agevole indentificare *qualitas* e *condicio* del preposto) risponda degli atti. L'*utilitas* appare, sì, già orientata all'*aequum*, come l'Autore osserva, ma, a mio avviso, con accezione lievemente diversa da quella comunemente intesa. Lo stesso F. GALLO, *Un nuovo approccio per lo studio del "ius honorarium"*, in '*Opuscula*', cit., 992 s. osserva, a proposito dell'*aequitas* pretoria richiamata da Ulpiano in D. 14.3.1, che questa faccia riferimento all'eguaglianza proporzionale in senso giuridico, contemporaneamente implicando che debba sopportare il peso di un'attività chi fa propri i benefici di questa. Opportuno, nella nostra prospettiva, mi sembra il punto di vista sull'*aequitas* espresso da D. MANTOVANI, L' '*aequitas romana*': una nozione in cerca di equilibrio, in *Antiquorum philosophia*, 11, 2017, 15 ss., part. 17, il quale definisce l'*aequitas* «un termine valoriale» il cui «significato reagiva a contatto con il contesto (ad esempio, in rapporto ai diversi istituti giuridici in relazione ai quali era impiegato)» nonostante i Romani attribuissero ad essa un «contenuto definito». Riguardo al passo, M. MICELI, *La struttura*, cit., 190, che ritiene l'*utilitas*, l'*aequitas* e la *fides*, fondamentali per la nascita delle *actiones adiecticiae qualitatit* e per la determinazione della loro struttura; P. CERAMI, *Introduzione*, cit. 46 s. che rileva come grazie all'*aequitas* e all'*utilitas* il pretore introdusse «il teneri, l'obbligari, il conveniri o il vocari in tributum dell'*exercitor ex contractibus*» allo scopo di garantire equilibrio nelle posizioni di tutti i soggetti coinvolti. L'accento posto da Ulpiano sull'*utilitas* dell'editto in D. 14.1.1 era stato rilevato anche da C.M. MOSCHETTI, '*Gubernare navem*', cit., 62, il quale ne individuava il senso nella

discorso nello specifico ambito del commercio al quale la tutela si rivolge³⁷. C'è una ragione molto concreta che dà sostanza alla semplice corrispondenza tra preposizione e responsabilità dell'armatore: la pratica dei commerci marittimi mette di fronte a situazioni nelle quali la *necessitas navigandi* spinge chi affida le proprie merci al *magister* a farlo senza avere il tempo o essere in grado di accertare la *condicio* (la condizione giuridica) e la *qualitas* (l'identità, il ruolo) di chi si assume l'incarico³⁸.

Condicio e *qualitas* fanno riferimento rispettivamente alla condizione giuridica del *magister*, la prima, (e quindi alla possibilità che egli sia libero o servo, come viene precisato più avanti, al § 5, impiegando lo stesso termine *condicio*) e alla più generica identità del preposto, la

consapevolezza delle parti di condurre una contrattazione con un soggetto, il *magister navis*, preposto alla nave dal *dominus*, il quale si sarebbe accollato, in quanto persona giuridicamente responsabile, gli effetti dei rapporti giuridici.

³⁷ Rileva in questo passo la dimostrazione del nesso tra *utilitas* e il fatto concreto tutelato, M. NAVARRA, *Ricerche*, cit., 151.

³⁸ G. PUGLIESE, *In tema di 'actio exercitoria'*, in *Labeo*, 3, 1957, 311, osservava che «non può dirsi che i terzi meritassero protezione, perché ignoravano la condizione di colui con cui negoziavano», mentre il riferimento all'*ignorantia* dei contraenti sembra essere la constatazione di una circostanza (concreta e frequente) che rafforza la necessità di accollare la responsabilità al preponente, come si evince dal prosieguo del testo, non la sua motivazione – o un aspetto della motivazione, che però non la esaurisce. M. MICELI, *La struttura*, cit., 189, osserva che la tutela tramite *actio exercitoria* troverebbe la sua ragione nell'accettare le *condicio* e *qualitas* del *magister*, ma mi pare più corretto affermare che la difficoltà ad accertare *condicio* e *qualitas* siano piuttosto la ragione dell'ampiezza della tutela dovuta dalla corrispondenza *praepositio*-obbligo di garanzia della tutela; si veda anche G. COPPOLA BISAZZA, *Alcune riflessioni in tema di 'exercitor' e di 'actio exercitoria'*, in *Studi in onore di Elio Fanara*, I, Milano, 2006, 201, che considera la *praepositio* dell'impresa navale, in quanto atto nel quale *qualitas* e *condicio* del *magister* non erano indicati, come punto di riferimento per stabilire i limiti della responsabilità dell'*exercitor*, ma non vedo perché dubitare della completezza della *praepositio exercitoria*, quando Ulpiano parla espressamente solo delle difficoltà alla sua conoscenza. Opportunamente, invece, secondo T.J. CHIUSI, *'A cosa servono le 'actiones adiecticiae qualitates'?*, in *Diritto*, cit., 298, la *laudatio edicti* lascia intendere che il pretore, con l'*edictum de exercitoria actione*, intendesse tutelare proprio i casi nei quali ai terzi non fosse stato chiaro il contenuto della *praepositio* e i compiti del *magister*.

seconda. I due termini, letti in modo coordinato, sottraggono immediatamente lo sguardo ulpiano dalla prospettiva centrata solo sui dispositivi di potere e sulla logica di *status*³⁹. Ciò non toglie che la condizione giuridica del *magister* (la *condicio*, appunto) fosse estremamente rilevante. Essa aveva, tuttavia, rilievo, agli occhi del terzo, non in sé stessa, quanto piuttosto allo scopo di comprendere in che termini si sarebbe posta l'eventuale tutela della contrattazione⁴⁰.

Il diritto interviene a sostegno di trattative che si svolgono in contesti peculiari nei quali i tempi dell'economia ne impongono di molto ristretti agli operatori giuridici: è *aequum* che chi ha preposto un soggetto a un'impresa si assuma le conseguenze del negozio, senza gravare i terzi dell'obbligo di informazione preventiva sull'identità dei preposti stessi in situazioni che spesso sono di urgenza. Ma non basta. Immediatamente viene messa in risalto la peculiarità del commercio marittimo rispetto a quello 'terrestre': è equo che l'armatore sia tenuto proprio come è tenuto, per qualsiasi altra impresa, il preponente dell'*institor*, ma la *necessitas contrahendi* con il preposto all'impresa navale è definita *maior* rispetto a quello che accade per una *taberna* o un *negotium*⁴¹. In quel caso il contesto commerciale (*res*) consente una valutazione distesa dell'identità dell'*institor* mentre i luoghi e i tempi del commercio navale non sempre lo permettono (*locus tempus non patitur plenius deliberandi consilium*)⁴². La tutela che l'ordinamento fornisce deve

³⁹ Critico rispetto a questa prospettiva, con interessanti considerazioni, E. STOLFI, *Padroni e schiavi: i dispositivi del potere*, in *Diritto e controllo sociale. Persone e 'status' nelle prassi giuridiche. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto (Napoli, 22-23 novembre 2012)*, a cura di L. Solidoro, Torino, 2019, 19 ss.

⁴⁰ Rileva il punto, come linea di pensiero consolidata, G. LONGO, "Actio", cit., 581.

⁴¹ In questo senso A. WACKE, *Alle origini*, cit., 588. Non si intravede, però, come l'Autore – A. WACKE, *Alle origini*, cit., 590 – un collegamento logico tra l'espressione *necessitas contrahendi* e quella che ricorrerà più avanti (§ 5) di *utilitas navigantium*, da un lato, e la constatazione dell'«originaria limitazione di responsabilità dell'armatore rappresentata dalla necessità che esistesse un rapporto potestativo fra costui e il *magister navis*», dall'altro. Su vari indizi della maggior ampiezza della tutela offerta dall'*actio exercitoria* rispetto all'*actio institoria*, T.J. CHIUSI, 'A cosa', cit., 297 ss.

⁴² Credo che la lettura di questo passaggio, da sola, basti a porre in discussione l'approccio critico di G. LONGO, "Actio", cit., 586, il quale afferma: «Perché *maior* è

essere commisurata al caso specifico e deve essere accordata in modo proporzionato.

A cosa fanno riferimento la *necessitas navigandi* e la *necessitas contrahendi*? A un primo sguardo potremmo immaginare che rinvino al fatto che le merci devono partire e devono farlo senza frapporre tempo tra il loro arrivo al porto, l'individuazione di una nave idonea al carico e la partenza di quest'ultima. Questo è certamente il primo e principale livello di senso. Ma credo anche che entrambe le affermazioni possano contenere un'allusione ai trasporti funzionali all'approvvigionamento di Roma e al sostegno del commercio entro tutto l'impero. Le contrattazioni con i *magistri*, che hanno urgenza di compiere il viaggio, non possono richiedere troppo tempo, la nave deve prendere il largo per portare a termine, in tempi probabilmente contingentati, i trasporti per conto del pubblico⁴³. In questo contesto è evidente che i contraenti non abbiano modo di accertarsi sull'identità del soggetto che si presenta loro per caricare i beni in consegna⁴⁴. *Necessitas navigandi* e *contrahendi*, dunque, pur rinviando (anch'esse) a una valutazione di

l'esigenza di contrattare *cum magistro quam cum institore*? È un mistero». M. MOSCHETTI, 'Gubernare navem', cit., 64, fa riferimento alla «assoluta ristrettezza di tempo in cui la nave può sostare in porto e la stessa lontananza di luogo dal domicilio dell'*exercitor*» – *locus, ut quia in periculoso loco maris sunt*, glossa Accursio.

⁴³ Sappiamo che spettava al prefetto dell'annona controllare, tra le altre cose, la puntualità dei rifornimenti di grano, ragione per cui i trasporti per conto del pubblico condizionavano la navigazione e le scelte dei *navicularii* – sulle competenze del *praefectus annonae*, cfr. E. LO CASCIO, *L'organizzazione*, cit., 240 ss.; E. HÖBENREICH, 'Annona'. *Juristische Aspekte der Stadtrömischen Lebensmittel Versorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, 54 ss. Sul *praefectus* tornerò anche più avanti.

⁴⁴ Il servizio del commercio per mare si avvantaggiava di un certo numero di lavoratori specializzati per una serie di attività necessarie al funzionamento dei porti, come coloro i quali rendevano possibile il carico e lo scarico delle merci (*lenuncularii*), atteso che non sempre le barche di grandi dimensioni potevano attraccare nei porti – F. DE MARTINO, *Storia*, II, cit., 333; ma sul punto si cfr. in particolare J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 177 ss. Non è improbabile che anche la presa in carico delle merci da parte di questi lavoratori comportasse un obbligo a cui Ulpiano poteva fare riferimento nel passo.

politica del diritto⁴⁵, dal momento che la prospettiva interpretativa di Ulpiano è volta a dare una risposta di tutela adeguata ad un settore, come quello del traffico marittimo, che era strategico per l'impero, hanno qui una funzione immediata, che è quella di richiamare l'attenzione sul concreto atteggiarsi delle contrattazioni marittime e sulle circostanze materiali che giustificano la tutela, in modo del tutto peculiare rispetto ad altri contesti⁴⁶.

Non c'è dunque tanto (o non è soltanto) una valutazione astratta a giustificare l'*utilitas* dell'editto, agli occhi del giureconsulto, quanto una molto concreta analisi dei modi e dei tempi del commercio. Va tenuto conto che in questo significato di *utilitas* troviamo anche un adattamento di quella che sembra essere l'originaria configurazione della tutela delle contrattazioni relative all'*exercitio*. Impostando il commento, peraltro, Ulpiano omette qui ogni riferimento al fatto che il *magister* fosse un soggetto *alieni iuris*, incapace di rispondere delle conseguenze dell'atto da lui compiuto in nome del proprio armatore, poiché, come risulterà evidente nel prosieguo del discorso, questo, nella prospettiva di un giurista del III secolo d.C., è solo uno degli schemi possibili, ancorché probabilmente tuttora il più frequente⁴⁷.

⁴⁵ Cfr. TH. MAYER-MALY, 'Necessitas constituit ius', in *Studi in onore di G. Grosso*, I, Torino, 1968, 189.

⁴⁶ A. LIGIOS, *CIL. IV. 9591: riflessioni in materia di impresa di navigazione e di prassi commerciale marittima*, in *AUPA*, 63, 2020, 201, traduce, invece, *necessitas*, in seno all'espressione *necessitas contrabendi*, come 'difficoltà', ritenendo che il terzo che concludeva contratti con l'*institor* si trovasse in una condizione più favorevole rispetto a chi li concludeva con il *magister*, dal momento che solo rispetto al primo era possibile controllare la condizione, mentre nei confronti del secondo «il luogo e il tempo non consentono una decisione più meditata». Sul punto, già A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 57, il quale fa riferimento alla «maggiore necessità di compiere un contratto con il comandante della nave che con un institore» (cfr. anche ID., *Per una storia*, cit., 69).

⁴⁷ E più sfumato, rispetto al commento dedicato all'*actio institoria* mi appare anche il riferimento al necessario equilibrio tra *commoda* derivanti dal commercio e obblighi del preponente. Il confronto tra la *laudatio edicti de exercitoria actione* e *de institoria actione* palesa la specificità dei due editti: Ulp. 28 *ad ed. D. 14.3.1: Aequum praetori visum est, sicut commoda sentimus ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus ipsorum et conveniri. sed non idem facit circa eum qui institorem praeposuit, ut experiri possit.* A fronte

Se il cuore del discorso sta nell'impossibilità di imporre al terzo un implausibile obbligo di informazione, la peculiarità della lettura della tutela *exercitoria* appare evidente ponendola a paragone con quanto lo stesso Ulpiano ritiene necessario in relazione all'*actio institoria*. In questo ambito, il problema della pubblicità della *praepositio* – nella quale *qualitas* e *condicio* del preposto non potevano non essere esplicitate⁴⁸ – nonché dell'informazione del terzo è trattato esplicitamente e in modo approfondito da Ulpiano, nello stesso libro ventottesimo:

Ulp. 28 *ad ed. D.* 14.3.11.3-4: 3. *Proscribere palam sic accipimus claris litteris, unde de plano recte legi possit, ante tabernam scilicet vel ante eum locum in quo negotiatio exercetur, non in loco remoto, sed in evidenti. Litteris utrum graecis an latinis? Puto secundum loci condicionem, ne quis causari possit ignorantiam litterarum. Certe si quis dicat ignorasse se litteras vel non observasse quod propositum erat, cum multi legerent cumque palam esset propositum, non audietur.* 4. *Proscriptum autem perpetuo esse oportet: ceterum si per id temporis, quo propositum non erat, vel obscurata proscriptione contractum sit, institoria locum habebit. Proinde si dominus quidem mercis proscripsisset, alius autem sustulit aut vetustate vel pluvia vel quo simili contingit, ne proscriptum esset vel non pareret,*

dell'attenzione peculiare al concreto costituirsi del rapporto che riscontriamo nella prima, per l'*actio institoria* il giureconsulto severiano fa riferimento esclusivamente alla valutazione del pretore secondo il quale appare equo che chi si è accollato i *commoda ex actu institorum*, debba anche far proprie le conseguenze dell'attività, in termini di obblighi e di chiamata in giudizio (*obligari [...] et conveniri*) – cfr. M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 190 ss.; EAD., *Studi*, cit., 364 ss. (ove ult. bibl.); A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 11 s. Una lettura ben meno circostanziata e puntuale, pienamente aderente alla giustificazione originaria della tutela. Di opinione diversa, A. WACKE, *Alle origini*, cit., 590 s.

⁴⁸ A tal proposito A. LIGIOS, 'Nomen negotiationis': profili di continuità e autonomia della 'negotiatio' nell'esperienza giuridica romana, Torino, 2013, 63 s., ritiene che dal passo ulpiano possano dedursi una serie di elementi che dovevano necessariamente essere presenti nella *lex praepositionis*: nome dell'*exercitor*, nome del *magister navis*, nome della nave, tipologia di *negotiationes* affidate al preposto, a cui potevano aggiungersi i contenuti ulteriori per casi di organizzazione peculiare del commercio. Sul contenuto, necessariamente molto particolareggiato, della *lex praepositionis*, S. GALEOTTI, 'Mare', cit., 84.

dicendum eum qui praeposuit teneri. Sed si ipse institor decipiendi mei causa detraxit, dolus ipsius praepONENTI nocere debet, nisi particeps doli fuerit qui contraxit.

Il giurista severiano, muovendo dal caso in cui l'*institor* abbia espressamente indicato di non contrattare con un soggetto determinato (D. 14.3.11.2), esplicita qui come debba realizzarsi la pubblicità (nella *proscriptio*) circa i termini della *praepositio*⁴⁹, in negativo ma anche in positivo, stabilendo i modi (dove debba avvenire l'affissione, la garanzia di leggibilità, la lingua), le conseguenze dell'ignoranza colpevole da parte del terzo e della mancata fruizione dell'informazione (quando l'informazione non è affissa o se sia illeggibile, se è stata tolta da un terzo o consunta dalla pioggia o dal tempo). L'obbligo di pubblicità, con la sua minuziosa casistica, nel caso dell'*actio exercitoria* non è esplicitato – anche se sappiamo che la *praepositio* era in sé dirimente per la regolamentazione degli affari e non si esclude che una *proscriptio* potesse esistere. All'opposto, Ulpiano depotenzia il ruolo della *praepositio* relativo all'*exercitio navis* laddove afferma che non si può imporre al contraente l'obbligo di informarsi e, nonostante questo, la tutela è comunque concessa in modo più ampio⁵⁰.

⁴⁹ Sull'esposizione in pubblico, C.M. MOSCHETTI, 'Gubernare navem', cit., 50; da rilevare, lo spunto di P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 47, secondo cui sarebbe stata la diffusione di *institores* e *magistri* liberi a costringere la giurisprudenza a rivedere il rapporto *commoda-incommoda* e spingerla verso soluzioni interpretative che privilegiavano una tutela che tenesse insieme interesse del terzo e interesse dell'impresa. Sulla *lex praepositionis* dell'*institor*, A. PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti con gli 'institores' ed i 'magistri navis' nel diritto romano dell'età commerciale*, in *Iura*, 53, 2002, 21 ss.; ID., *Per una storia*, cit., 22 ss.; ID., *Organizzazione*, cit., 206 ss.; A. LIGIOS, 'Nomen', cit., 49 ss.; e EAD., *CIL. IV. 9591*, cit., 200 ss., part. 202 per un confronto tra la pubblicità nella *praepositio institoria* ed *exercitoria*. Cfr. anche R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino 2012, 114 s., 130 s.

⁵⁰ O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1900, 1124 nt. 15, seguito da A. WACKE, *Alle origini*, cit., 594; A. PETRUCCI, *Particolari aspetti giuridici dell'organizzazione e delle attività delle imprese di navigazione*, in P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto*, cit., 226; ID., *Organizzazione*, cit., 213 s. e nt. 24 (ove ult. bibl.). Un accenno anche in F. DE MARTINO, *Ancora sull'actio exercitoria*, ora in *Diritto, economia e società nel mondo romano*,

4. Proseguiamo la lettura di D. 14.1.1:

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.1-2: 1. *Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est.* 2. *Sed si cum quolibet nautarum sit contractum, non datur actio in exercitorem, quamquam ex delicto cuiusvis eorum, qui navis navigandae causa in nave sint, detur actio in exercitorem: alia enim est contrahendi causa, alia delinquendi, si quidem qui magistrum praeponit, contrahi cum eo permittit, qui nautas adhibet, non contrahi cum eis permittit, sed culpa et dolo carere eos curare debet.*

Qui Ulpiano introduce la definizione di *magister navis* come di colui al quale è affidata la *cura totius navis*⁵¹. L'espressione è centrale per esplicitare le mansioni di questo incaricato e per delimitarne i compiti, in seno alla nave, rispetto ad altre figure che in essa si muovono, in alcuni casi con altrettanto rilevante grado di responsabilità. Dunque, il *magister* è la figura che, per usare le parole di Moschetti, «provvede ... alla vita della nave» considerando quest'ultima un'unità inscindibile, «il *locus* mercantile natante dell'azienda che ha sede a terra»⁵² cosicché,

I, Napoli, 1995, 632, il quale ipotizza l'esistenza – per l'*actio exercitoria* – di un documento contenente la *praepositio* che il *magister* avrebbe potuto mostrare ai contraenti. Tale *praepositio*, però, avrebbe dovuto eventualmente prevedere informazioni sulla *qualitas* e sulla *condicio* del *magister navis*, e quindi non si vede perché Ulpiano insistesse sull'impossibilità di stabilire *qualitas* e *condicio* del preposto con cui il terzo contratta. Interessanti le conclusioni raggiunte da A. LIGIOS, *CIL. IV. 9591*, cit., 209 ss. sui termini della pubblicità della *praepositio* visti in rapporto ad una iscrizione riportata su un'anforetta destinata al trasporto di un campione di grano.

⁵¹ Non mi pare di dover supporre, con C.M. MOSCHETTI, '*Gubernare navem*', cit., 63, che tra l'affermazione *locus tempus non patitur plenius deliberandi consilium* e la definizione del ruolo del *magister navis* Ulpiano avesse esplicitato il ragionamento secondo cui il contraente avrebbe avuto certezza di costituire con il preposto rapporti che sarebbero stati efficaci e di cui avrebbe risposto l'armatore, che a tale scopo aveva indicato il *magister*. Questo passaggio sarebbe stato eliminato dai compilatori. A me, però, pare che non sia necessario supporlo per la tenuta logica dell'argomentazione che, come si diceva, procede scandita da una serie di definizioni seguite da correlati approfondimenti, senza salti logici rilevanti.

⁵² C.M. MOSCHETTI, '*Gubernare navem*', cit., 64 s.

continua l'Autore, il *magister* è colui il quale detiene «un insieme di poteri confacenti a questa attività mercantile, come li avrebbe l'*exercitor* se, invece di essere a terra, salito sulla nave, vi esercitasse direttamente ogni potere», in relazione però alla «condotta amministrativa della nave e non alla guida»⁵³, compito che invece è tipico del *gubernator*. Il *magister* incarna ed esercita gli interessi commerciali che l'*exercitor* intende perseguire, facendo le sue stesse veci⁵⁴. *Magister* non è, dunque, il preposto alla gestione generale della navigazione o al comando della nave, quanto il preposto al compimento delle mansioni relative all'impresa commerciale che vi si esercita⁵⁵. Qui egli può trovarsi a svolgere anche attività di manutenzione, ma in un'ottica di urgenza, funzionale al raggiungimento del buon risultato della navigazione – il condurre in porto la nave con il suo intero carico⁵⁶.

Per tutto questo, però, solo lui ha ricevuto un preciso mandato da parte dell'armatore. E dunque il giurista puntualizza che non ogni persona addetta all'imbarcazione ha lo stesso ruolo: se il contratto concluso dai terzi con il *magister* impegna l'*exercitor*, non altrettanto accade per l'eventualità che questi abbiano contrattato con un

⁵³ C.M. MOSCHETTI, '*Gubernare navem*', cit., 66, e 72 ss. per la delimitazione delle competenze tra *magister* e *gubernator* quale si può dedurre dalla lettura di D. 19.2.13.2 – sul punto anche P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 58.

⁵⁴ A ragione, ancora C.M. MOSCHETTI, '*Gubernare navem*', cit., 71, osserva che, chi contratta con il *magister* ha la certezza di vincolare se stesso, non tanto rispetto al *magister* stesso, quanto rispetto all'*exercitor*, sa di poter contare non tanto sulla responsabilità del *magister*, quanto su quella dell'*exercitor* che, «per il fatto che lo aveva preposto all'approvvigionamento della nave, poteva garantire della sua esperienza come di fatto proprio». Cfr. sul punto anche M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 191; S. GALEOTTI, '*Mare*', cit., 81.

⁵⁵ Sul significato del termine *cura* (e anche sulla corretta interpretazione della glossa accursiana *cura id est gubernatio* – ma lo stesso vale per la glossa *cura gubernatio a domino* in cui *gubernare* ha il significato traslato di *administrare*), C.M. MOSCHETTI, '*Gubernare navem*', cit., 61, 67 ss.

⁵⁶ Cfr. C.M. MOSCHETTI, '*Gubernare navem*', cit., 70. Non distante la posizione di J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 234 ss., 237, il quale parla di una differenza nel significato attribuito al termine dai giureconsulti, che lo impiegano nel senso tecnico di colui che sovrintende alla nave dal punto di vista commerciale, ma non della navigazione – per quanto i due significati siano interconnessi.

marinaio⁵⁷. La traduzione dell'inciso *qui navis navigandae causa in nave sint*, forse, però, non è appropriata. È possibile renderlo con il termine 'marinaio', impiegando anche il generico termine *nauta*, ma nella sua genericità esso doveva alludere a chiunque fosse imbarcato allo scopo di far procedere la nave e desse un contributo a questo scopo, e dunque anche il *gubernator*. Pertanto, il riferimento era a chiunque facesse parte dell'equipaggio, non al fine di presiedere alle operazioni del commercio e quindi chiunque eccetto il *magister navis*. Per delimitare il novero delle responsabilità dell'armatore e per diversificarne portata e tipologia, oltre che per smascherare una ingannevole analogia, viene introdotta la questione del delitto compiuto dal sottoposto-non *magister*⁵⁸. Solo per gli eventuali danni compiuti, in relazione alla responsabilità del *nauta*, l'armatore-padrone è responsabile: *alia enim est contrahendi causa, alia delinquendi*, osserva il giureconsulto⁵⁹. Attraverso questo riferimento, Ulpiano può efficacemente far emergere in modo netto la peculiarità della responsabilità del padrone-armatore, che discende esclusivamente dalla *praepositio* e che copre gli atti del solo soggetto espressamente incaricato (o dei soli soggetti espressamente incaricati). L'imputabilità del danno discende esclusivamente dal fatto che il *nauta* si trovi a lavorare nell'imbarcazione che fa capo all'*exercitor* e di cui quest'ultimo è responsabile. Questo dà luogo alla possibilità di esperire contro l'armatore stesso l'*actio damni in factum e in duplum* di cui

⁵⁷ Il termine *nauta* – il cui impiego ulpiano meriterebbe un ulteriore approfondimento – è qui utilizzato nel senso generico di persona imbarcata nella nave a qualsiasi titolo e perciò senza lo specifico incarico di preposto, ancorché lo stesso possa essere riferito a qualsiasi mansione svolta nell'imbarcazione, anche a quella del capitano. Il vocabolo è impiegato, inoltre, per designare le figure di proprietari di imbarcazioni impegnati nel servizio di trasporto lacustre e fluviale – cfr. J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 214 s. Su posizione diversa G. COPPOLA BISAZZA, *Alcune riflessioni*, cit., 191 nt. 8, la quale ritiene che *magister* fosse colui al quale era affidato il comando, oltre che la gestione amministrativa, della nave.

⁵⁸ Il riferimento alla *culpa* è stato ritenuto giustiniano da J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 389 s.

⁵⁹ Non appare, dunque, plausibile la lettura di C.M. MOSCHETTI, *'Gubernare navem'*, cit., 64, secondo cui Ulpiano alluderebbe, qui, al fatto che l'*exercitor* avrebbe risposto per i danni compiuti da qualsiasi componente dell'equipaggio grazie all'*actio exercitoria*.

lo stesso Ulpiano parla in un altro passaggio del suo commentario *ad edictum*, conservato in D. 4.9.7⁶⁰. Ad ogni modo, come precisa il giureconsulto, ed è questo che a lui interessa, c'è una differenza tra le conseguenze di un atto compiuto in ragione di un contratto da un preposto e il danno compiuto da uno qualsiasi dei membri dell'equipaggio. Inoltre, per l'imputabilità delle conseguenze del *contractum* il semplice rapporto di dipendenza dall'armatore non basta ed è necessaria la *praepositio*.

⁶⁰ Il riferimento è contenuto in un lungo passo che ripercorre, in un contesto diverso del commentario, il libro diciottesimo dedicato alla lettura dell'editto *in factum adversus nautas cauponisque* (E. 78), una serie di temi affrontanti anche nel nostro testo. Ulp. 18 ad ed. D. 4.9.7pr.-6: pr. *Debet exercitor omnium nautarum suorum, sive liberi sint sive servi, factum praestare: nec immerito factum eorum praestat, cum ipse eos suo periculo adhibuerit. sed non alias praestat, quam si in ipsa nave damnum datum sit: ceterum si extra navem licet a nautis, non praestabit. item si praedixerit, ut unusquisque vectorum res suas servet neque damnum se praestaturum, et consenserint vectores praedictioni, non convenitur.* 1. *Haec actio in factum in duplum est.* 2. *Sed si quid nautae inter se damni dederint, hoc ad exercitorem non pertinet. sed si quis sit nauta et mercator, debebit illi dari: quod si quis quos vulgo ναυτεπιβάτας dicunt, et huic tenebitur, sed huius factum praestat, cum sit et nauta.* 3. *Si servus nautae damnum dederit, licet servus nauta non sit, aequissimum erit in exercitorem actionem utilem dare.* 4. *Hac autem actione suo nomine exercitor tenetur, culpa scilicet suae qui tales adhibuit: et ideo et si decesserint, non relevabitur. servorum autem suorum nomine noxali dumtaxat tenetur: nam cum alienos adhibet, explorare eum oportet, cuius fidei, cuius innocentiae sint: in suis venia dignus est, si qualesquales ad instruendam navem adhibuerit.* 5. *Si plures navem exerceant, unusquisque pro parte, qua navem exercet, convenitur.* 6. *Haec iudicia quamvis honoraria sunt, tamen perpetua sunt: in heredem autem non dabuntur. proinde et si servus navem exercuit et mortuus est, de peculio non dabitur actio in dominum nec intra annum. sed cum voluntate patris vel domini servus vel filius exercent navem vel cauponam vel stabulum, puto etiam hanc actionem in solidum eos pati debere, quasi omnia, quae ibi contingunt, in solidum receperint.* Sul tema, da ultimo, R. FERCIA, *Criteri di responsabilità dell' 'exercitor'. Modelli culturali dell'attribuzione di rischio e regime della nossalità nelle azioni penali 'in factum contra nautas caupones et stabularios'*, Torino, 2002, part. 106 ss. per il passo che stiamo esaminando nel quale rileva che l'*exercitor* è quindi responsabile degli atti illeciti, dei comportamenti dolosi o colposi tenuti sulla nave, laddove il riferimento alla *culpa* (*in habendo* a suo avviso) dovrebbe essere espunto – ma si cfr. anche F. SERRAO, *Impresa*, cit., 154 ss.; C.M. MOSCHETTI, *'Gubernare navem'*, cit., 90 s.; M. MICELI, *Studi*, cit., 306 ss. la quale ritiene giustiziana la chiusura del passo che configura la *culpa* in *vigilando* per il *magister*; A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 291 s.; ID., *Organizzazione*, cit., 217 s.; ID., *Recensione*. a R. FERCIA, *Criteri*, cit., in *Iura*, 53, 2002 (pubbl. 2005), 324 ss.

L'osservazione sembra avere l'esplicita funzione di porre un primo argine all'ampiezza della tutela. Tra la responsabilità contrattuale e quella per danni c'è evidentemente uno scarto concettuale, il che rende il paragone particolarmente efficace per segnalare come la necessità di tutela che fino a quel momento Ulpiano aveva indicato come significativamente ampia, avesse dei limiti. Si inizia cioè a porre il tema della certezza della tutela accanto a quello della sua ampiezza, entrambe volte a incentivare, in diverso modo, le contrattazioni mercantili dando rilievo tanto all'interesse del padrone-armatore, quanto a quello del terzo contraente. Il primo mirava a veder delimitato il proprio ambito di responsabilità a confini certi – l'identità del contraente in proprio nome e gli atti per i quali è chiamato a rispondere – e il secondo doveva poter contare sulla certezza che un soggetto capace si facesse carico delle conseguenze di un negozio, quali esse fossero⁶¹.

Il giurista si concentra poi sull'ampiezza della *praepositio*⁶²:

⁶¹ A questo passo fa da contraltare, per l'*actio institoria*, il contenuto di D. 14.3.3 e di D. 14.5pr.-10. Il primo richiama l'etimologia del termine *institor*, che il giureconsulto fa risalire al verbo *insto*, per cui il preposto all'impresa (terrestre) è colui il quale materialmente vi si trova (*quod negotio gerendo instet*), preposto alla gestione della *taberna* o di qualsiasi altra impresa (*alia negotiatio*). Il secondo, lungo squarcio che pare non avere soluzione di continuità rispetto al precedente, si apre con l'affermazione che la qualifica di *institor* si dà a chiunque sia preposto a una qualsiasi impresa. Dunque, viene proposto un elenco di attività imprenditoriali alle quali può essere incaricato un *institor* con la conseguenza che i negozi da lui compiuti impegneranno *in solidum* il preponente: si parla dell'amministratore di *insulae* (citando Servio), dell'attività di coltivazione, di prestito di denaro, di appalti (richiamando Labeone), e ancora dei venditori e commercianti di tessuti, dei mulattieri e così via. Contestualmente vengono esaminate situazioni specifiche nelle quali Ulpiano ritiene necessario circostanziare la responsabilità del preponente in ragione della tipologia di attività svolta.

⁶² La *praepositio*, nella prospettiva di A. WACKE, *Alle origini*, cit., 590, è peraltro l'unico presupposto su cui si è fondata, fin dall'origine la responsabilità del preponente-armatore, mancando, nella sua prospettiva, quello della subordinazione del *magister all'exercitor* – sul tema della *praepositio*, negozio unilaterale che obbliga il sottoposto, ID., *Alle origini*, cit., 593. Ma in questo senso, già F. DE MARTINO, *Studi sulla 'actio exercitoria'*, ora in *Diritto, economia e società nel mondo romano*, I, Napoli, 1995, 495 ss.; ID., *Ancora sulla 'actio'*, cit., 631 ss.; G. PUGLIESE, *In tema di 'actio exercitoria'*, in *Labeo*, 3,

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.3: *Magistri autem imponuntur locandis navibus vel ad merces vel vectoribus conducendis armamentisve emendis: sed etiamsi mercibus emendis vel vendendis fuerit praepositus, etiam hoc nomine obligat exercitorem.*

Pur consistendo, tipicamente, nella locazione di navi, nel procurare merci o passeggeri per il carico o nell'acquisto di attrezzature, il contenuto della *praepositio* può variare a seconda delle situazioni e può riguardare anche l'acquisto e la vendita di merci⁶³. Doveva avere il suo presupposto nell'individuazione del soggetto che sarebbe stato incaricato della specifica *cura*⁶⁴, segnalava lo spettro delle attività a cui il *magister* era preposto, fondando la responsabilità dell'armatore⁶⁵. Come si diceva, si tratta di una sorta di delega a fare le veci del preponente, nell'interesse di quest'ultimo e in modo pieno, in relazione all'espletamento delle funzioni necessarie al funzionamento dell'attività di trasporto e mercantile. Ulpiano chiarisce, quindi, di nuovo, come la responsabilità dell'armatore copra pienamente tutti gli atti inerenti al commercio, a patto che a compierli sia stato chi era ufficialmente preposto. Sulla condizione di quest'ultimo verte il § successivo:

1957, 310 s. *Contra*, M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 194 s., la quale ritiene, proprio sulla base di due passaggi del commento ulpiano, D. 14.1.1.8-9, che la *praepositio* debba intendersi come preposizione oggettiva, che non sia definibile a priori, né dipendente esclusivamente dalla volontà del preponente. Sulla *praepositio*, cfr. anche E. VALINO, *Las 'actiones'*, cit., 356 ss.

⁶³ Sul punto A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 247 s.; ID., *Organizzazione*, cit., 212 nt. 22; A. LIGIOS, *'Nomen'*, cit., 59 s. Come osserva C.M. MOSCHETTI, *'Gubernare navem'*, cit., 60, si tratta in ogni caso di mansioni di natura economica, in nessun caso correlate al governo della nave.

⁶⁴ C.M. MOSCHETTI, *'Gubernare navem'*, cit., 69. Questo, sostanzialmente, è il contenuto rilevante della *praepositio* per M. MICELI, *La struttura*, cit., 201 s., 207, dal momento che su questo presupposto, poi, sono legittimati tutti gli atti che si compiono per l'impresa; la *praepositio*, poi, ricorre quando convergono vari elementi, tra i quali, l'affidamento di più negozi, l'esercizio di una ben precisa attività, l'efficacia interna ed esterna dei negozi autorizzati.

⁶⁵ Sul vincolo che la *praepositio* impone al *magister* negli atti che egli può legittimamente compiere, J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 236.

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.4: *Cuius autem condicionis sit magister iste, nihil interest, utrum liber an servus, et utrum exercitoris an alienus: sed nec cuius aetatis sit, intererit, sibi imputaturo qui praeposuit.*

L'affermazione è posta per rafforzare l'idea dell'imputabilità del preponente per gli atti compiuti in ragione della *praepositio*. Non interessa se il *magister* sia libero o servo e, se servo, dell'*exercitor* o altrui, e neppure interessa quale sia la sua età: chiunque venga preposto dall'armatore obbligherà quest'ultimo ad accollarsi le conseguenze del negozio compiuto⁶⁶. L'interesse di Ulpiano è precisare, una volta di più e da un altro punto di vista, che sarà il preponente a rispondere degli obblighi scaturenti dalle contrattazioni – allo scopo di rendere chiaro al terzo che i negozi avranno comunque tutela – e per farlo adesso il giureconsulto puntualizza che la responsabilità dell'armatore prescinde dalla qualifica e dalle condizioni del *magister* che, una volta preposto, finirà per far ricadere su costui le conseguenze positive e negative dei *negotia*. E, dunque, il giureconsulto chiarisce che non importa si tratti di preposto libero o schiavo, servo proprio o altrui, non importa quale sia la sua età⁶⁷. La frase, nel complesso dell'argomentazione, appare quasi

⁶⁶ Una interessante prospettiva di indagine su queste fonti potrebbe riguardare la provenienza sociale di queste figure di preposti e responsabili della navigazione che J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 302 ss., riconosce essere nelle fonti prevalentemente figure di rango inferiore, prevalentemente schiavi o liberti, sebbene questa osservazione non esaurisse completamente il quadro. Più in generale sulla considerazione sociale del commercio, condizionata dai rovesci di fortuna che questo implicava, L. DE SALVO, *I 'corporá'*, cit., 55.

⁶⁷ Cfr. A. WACKE, *Alle origini*, cit., 589 e 592, dove l'Autore afferma che la scarsa mansione di *magistri navis* schiavi dipende dal fatto che «uno schiavo non era molto adatto ad una posizione di elevata fiducia», ad un incarico che veniva svolto movimentando spesso ingenti somme e che metteva in condizione il *servus* di poter facilmente realizzare una – ad avviso dell'Autore – generalizzata tendenza alla fuga. La lettura mi sembra in contrasto sia con la diffusione dell'uso che *semi*, tanto più in età imperiale, fossero investiti dello svolgimento di incarichi delicati per conto dei loro padroni, sia con il fatto che il *servus fugitivus* costituiva una peculiare categoria che non rappresentava necessariamente la normalità. L'intero discorso mi pare viziato da generalizzazioni non provabili. Completamente divergente è la prospettiva a cui guarda al fenomeno A. DI PORTO, *Impresa*, cit.; ID., "Filius" "servus" "libertus", *strumenti*

un inciso. Eppure, le implicazioni che da essa derivano sono notevoli, sia perché estende la tutela dell'*actio exercitoria*, sia perché neppure contempla che il *magister* libero venisse direttamente citato dal contraente creditore. La spiegazione sta, a mio avviso, nel fatto che la condizione dei preposti doveva essere, da tempo, non più solo quella di schiavi o sottoposti, ma indistintamente anche di liberi⁶⁸.

Quando l'*actio exercitoria*, ma anche l'*institoria*, erano state concesse per la prima volta nel II-I secolo a.C., il problema principale cui avevano dovuto far fronte era quello della tutela del contraente che si trovava a concludere un negozio con un sottoposto, *alieni iuris*, dell'effettivo titolare dell'impresa, l'armatore⁶⁹. Gaio (4.71), sintetizzandone il regime in un passo dei suoi *commentarii* istituzionali⁷⁰, sembra collocarsi sul crinale tra questa originaria prospettiva e la successiva evoluzione che possiamo ricostruire attraverso Ulpiano. Con efficace strategia didattica, il giurista aveva collegato la trattazione delle *actiones exercitoria* e *institoria* a quella dell'*actio quod inssu* (Gai. 4.70)⁷¹,

dell'imprenditore romano, in *Imprenditorialità*, cit., 231 ss. che rinvia proprio nell'impiego dei *servi* il mezzo che ha consentito di dare forma, nell'esperienza romana, all'idea di 'impresa' – si cfr. anche ID., *Il diritto*, cit., 418 ss.; sulla priorità dell'utilizzo di *servi*, oltre a A. GUARINO, voce '*Actiones adiecticiae qualitatis*', in *NNDI*, I, 1957, 271; M. MICELI, *Studi*, cit., 40; A. PETRUCCI, *Considerazioni in tema di responsabilità verso i terzi*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano, 2009, 116 s.

⁶⁸ Secondo A. DI PORTO, *Impresa*, cit., 24, 37 ss., la possibilità che un libero rivestisse il ruolo di *magister* è ammessa solo a partire dal II sec. d.C. mentre all'origine la tutela riguardava solo le *personae alienae potestati subiectae* – recentiore è l'impiego dei liberi anche per M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 32 –, contra A. WACKE, *Alle origini*, cit., 590 e nt. 9, ove ult. bibl., secondo il quale quella configurazione era originaria; egli non esclude, tuttavia, che nella pratica economico-imprenditoriale, in un primo momento, ad essere preposti fossero prevalentemente sottoposti – così anche G. COPPOLA BIZAZZA, *Alcune riflessioni*, cit., 194.

⁶⁹ Per una puntuale trattazione in argomento si rinvia, per tutti, ad A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., part. 55 ss. (9 ss. per l'*actio institoria*).

⁷⁰ Da ultimo, sulla natura dell'opera, G. FALCONE, *Studi sui commentarii 'istituzionali' di Gaio*, I. *Formazione e natura del testo*, Roma-Bristol, 2022.

⁷¹ L'impostazione data da Gaio alla questione delle *actiones adiecticiae qualitatis* sarebbe, ad avviso di M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 190, maggiormente incisiva rispetto alla ricostruzione ulpiana fornita anche nel passo che stiamo analizzando. A mio avviso

per la quale si era ancor prima agganciato all'*actio de peculio* (Gai. 4.69). L'elemento che stabilisce la continuità è che si tratta di azioni che *eorundem nomine* [scil.: di schiavi e figli *in potestate*] *in parentes dominosve dari solent* (Gai. 4.69). È una considerazione che coglie il senso originario della tutela lasciando trasparire immediatamente, grazie all'uso del verbo *solent*, che non si tratta però di uno schema esclusivo. Anche a proposito dell'*actio exercitoria* Gaio segue lo stesso ragionamento, osservando, dapprima, *tum autem exercitoria locum habet, cum pater dominusve filium servumve magistrum navis praeposuerit* e, a poca distanza, puntualizzando: *quin etiam licet extraneum quisque magistrum navi praeposuerit, siue seruum siue liberum* (Gai. 4.71).

Dalle sue parole traspare una visione in evoluzione della tutela del commercio marittimo, che sta abbandonando lo schema originario padrone/schiavo o padre/figlio per abbracciare schemi più vari, che prevedano l'impiego, nel ruolo di preposti, anche di uomini liberi⁷². Non si tratta già più di un'azione volta a proteggere i terzi rispetto alle conseguenze economiche esterne di una pratica di organizzazione del patrimonio che rispondeva a logiche di subordinazione interne alla famiglia, quanto di un'azione funzionale alla tutela di una particolare struttura imprenditoriale. Tuttavia, la trasformazione sembra ancora in atto o, quantomeno, da un punto di vista didattico e teorico la configurazione più avanzata che prevede un soggetto *sui iuris* preposto all'impresa terrestre o marittima viene richiamata in subordine rispetto

la questione non può essere posta in questi termini. Occorre infatti tenere presente che diverso è il contesto nel quale i due giuristi svolgono le loro riflessioni, un manuale concepito per la didattica, quello gaiano, un commentario all'editto, quello ulpiano, e non sovrapponibili appaiono i presupposti e il regime delle tutele commentate.

⁷² Sul punto, alcune considerazioni puntuali in P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 47 ss.; ma interessanti spunti, nonostante le critiche al testo sono in F. DE MARTINO, *Studii*, cit., 505 ss. che, in relazione al fatto che la tutela aveva riguardato prima rapporti che coinvolgevano sottoposti al *pater* e poi liberi, afferma «è quindi chiaro che l'evoluzione della famiglia antica ebbe un gioco molto limitato nella creazione di questo sistema di azioni tipiche [...] se vogliamo essere più precisi bisogna parlare di un'evoluzione dell'economia romana».

alla ragione originaria della tutela. Come un'estensione, seppure ormai già considerata legittima.

In Ulpiano – sebbene non possiamo sottovalutare il differente contesto nel quale i due giureconsulti si esprimono – la questione dello *status* è posta come un dato acquisito, in seno a un ragionamento che in effetti ha uno scopo diverso, si focalizza su altro. È, di nuovo, il segno che l'azione *exercitoria* (come l'*actio institoria*, peraltro) ha mutato di senso, rispetto a quanto doveva accadere ancora nel secolo precedente.

Da notare, sebbene non sia stato sufficientemente messo in risalto, è anche il richiamo all'età del preposto, con l'esplicito riferimento alla legittimità anche di *magistri* che non avessero raggiunto la maturità che si misura con il compimento di una determinata età anagrafica, e dunque i pupilli. Per questo aspetto il regime dell'*actio institoria* è in linea con quello dell'*actio exercitoria*, per un verso addirittura più avanzato:

Ulp. 28 *ad ed. D. 14.3.7pr.-2: pr. Sed et si quis meam rem gerens praeposuerit et ratum habuero, idem erit dicendum. 1. Parvi autem refert, quis sit institor, masculus an femina, liber an servus proprius vel alienus. Item quisquis praeposuit: nam et si mulier praeposuit, competet institoria exemplo exercitoriae actionis et si mulier sit praeposita, tenebitur etiam ipsa. Sed et si filia familias sit vel ancilla praeposita, competet institoria actio. 2. Pupillus autem institor obligat eum, qui eum praeposuit, institoria actione, quoniam sibi imputare debet, qui eum praeposuit.*

Ulpiano ammette che *institor* possa essere, non solo uno schiavo (proprio oppure altrui) o un libero, ma addirittura una donna, e infine anche un *pupillus*. È decisamente degno di nota che l'estensione della tutela al preposto *sui iuris* non comporti un cambiamento sostanziale nella strutturazione dell'*actio*. La trasposizione di soggetti non sarebbe più stata necessaria per consentire il superamento del principio per il quale un soggetto *alieni iuris* non avrebbe potuto obbligare il *dominus* o *pater*, ma rimaneva per far emergere il doppio livello su cui si strutturava il rapporto e la sua tutela, fondato sulla premessa della legittima contrattazione del *magister* o dell'*institor* per conto del preponente.

In una realtà economica nella quale la *praepositio* del libero era ormai ammessa come variabile possibile, la struttura peculiare dell'azione con trasposizione di soggetti aveva lo stesso senso della peculiarità delle azioni con *demonstratio*: una funzione tecnica che richiamava la ragione fondativa della tutela.

Tornando alla differenza tra l'*actio exercitoria* e *institoria*, dipendenti dalla specifica evoluzione del mondo dei traffici che rispettivamente andavano a tutelare, la menzione in un caso ma non nell'altro, di donne preposte, sta, infine, a indicare che l'*interpres iuris* guardava alla concreta evoluzione della differente tipologia di contrattazioni per valutarne la tutelabilità e, se nell'impresa terrestre doveva darsi il caso di donne impiegate come preposte alla gestione, questo non doveva accadere per l'impresa marittima, dove di *mulieres* non si parla⁷³. Viceversa, l'eventualità che l'*exercitor* fosse una donna è ammessa da Ulpiano esplicitamente più avanti, precisando che la controversia circa gli atti compiuti dal preposto della *mulier* dovesse essere intentata facendo ricorso all'*actio exercitoria*.

5. Riprendiamo a seguire Ulpiano nel dipanarsi della sua argomentazione:

Ulp. 28 *ad ed. D.* 14.1.1.5: *Magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor praeposuit, sed et eum, quem magister: et hoc consultus Iulianus in ignorante exercitore respondit: ceterum si scit et passus est eum in nave magisterio fungi, ipse eum imposuisse videtur. Quae sententia mihi videtur probabilis: omnia*

⁷³ Sul ruolo delle donne nel commercio, per tutti, G. MINAUD, *Les gens*, cit., 202 ss., ma il tema merita un approfondimento, anche nell'ottica di Ulpiano; con particolare riferimento al loro impegno nel commercio marittimo e terrestre, in relazione al tema dell'*actio exercitoria* e dell'*actio institoria*, A. WACKE, *Alle origini*, cit., rispettivamente 591 e 598 s. Sulle donne che si trovavano in posizione di *ναύκληροι*, L. DE SALVO, *I 'corpora'*, cit., 458 ss.; M. CASOLA, *Armatrici e marinaie nel diritto romano*, in *La donna nel diritto nella politica nelle istituzioni. Quaderni del Dipartimento Jonico*, I, a cura di R. Pagano e F. Mastroberti, Taranto, 2015, 3 ss. – cfr. R. ORTU, *'Dominae navium?': il caso della vestale massima Flavia Publica*, in *'Liber amicorum' per Sebastiano Tafaro. L'uomo, la persona e il diritto*, I, a cura di A.F. Uricchio ed A. Casola, Roma, 2019, 527 ss.

enim facta magistri debeo praestare qui eum praeposui, alioquin contrahentes decipientur: et facilius hoc in magistro quam institore admittendum propter utilitatem. Quid tamen si sic magistrum praeposuit, ne alium ei liceret praepondere? An adhuc Iuliani sententiam admittimus, videndum est: finge enim et nominatim eum prohibuisse, ne Titio magistro utaris. Dicendum tamen erit eo usque producendam utilitatem navigantium.

La questione è relativa all'eventualità di un preposto che sia stato designato, non dall'armatore, bensì dal *magister* incaricato da quest'ultimo⁷⁴, denominato *promagister*⁷⁵. In tal caso è citata l'*autoritas* di Giuliano, il quale si era espresso in relazione al *magister* che avesse preposto un altro senza essere stato autorizzato a farlo dall'*exercitor*, dunque all'insaputa del proponente – *ignorante exercitore*. Come lo stesso Ulpiano afferma, questa era la questione controversa, poiché un preposto investito da un *magister* direttamente autorizzato a farlo era come direttamente autorizzato dall'armatore stesso: o meglio, come egli osserva, questa *sententia* è *probabilis*, da approvare⁷⁶. La necessità di rispondere di tutti gli atti compiuti dal *magister* è indicata a garanzia dei contraenti, i quali, altrimenti, si sentirebbero ingannati. Di nuovo espresso è il riferimento alla tutela della certezza della contrattazione

⁷⁴ Il passaggio è stato fortemente sospettato dalla dottrina, tanto da essere considerato da alcuni sostanzialmente inattendibile – S. SOLAZZI, *L'età*, cit., 246 s.; F. DE MARTINO, *Studi*, cit., 503 ss. e ID., *Ancora sull' 'actio'*, cit., 633 ss. G. PUGLIESE, *In tema*, cit., 313 ss., peraltro in aperta e generale critica con gli autori precedenti, espungeva proprio il significativo tratto, *omnia enim facta magistri [...] admittendum propter utilitatem* che invece ritiene originale M. MICELI, *La struttura*, cit., 80 nt. 102; EAD., *Studi*, cit., 80. Ma si veda anche G. LONGO, "Actio", cit., 588 s., che contesta, in particolare, il concetto di *utilitas*. L'originalità del passo è stata, invece, opportunamente sostenuta da A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 65 ss. e part. 69 – cfr. anche ID., *Ulteriori osservazioni*, cit., 49 ss. Mi pare in particolare che non ci sia motivo di espungere il passaggio che indica la motivazione della soluzione ritenuta più probabile da Ulpiano per la soluzione del caso controverso, redatta, peraltro, utilizzando argomenti – *facilitas* e *utilitas* – che tornano a più riprese nel passo.

⁷⁵ J. ROUGÉ, *Recherches*, cit., 245; A. PETRUCCI, *Organizzazione*, cit., 215.

⁷⁶ Anche questo passaggio, fra gli altri, è stato sospettato di interpolazione: cfr. la nota precedente. Opportuni gli appunti di M. NAVARRA, *Ricerche*, cit., 152 s.

che emerge in modo più evidente per l'impresa marittima: l'obbligo di assumersi la responsabilità dei negozi compiuti deve essere più agevolmente ammesso in ragione dell'utilità (*facilius ... admittendum propter utilitatem*) per l'impresa marittima rispetto a quella terrestre. Ancora una volta, la ragione di questa espressa preferenza, di questa utilità specifica, doveva risiedere nelle dimensioni e nella specificità di quel tipo di commercio, che andava tutelato in modo esteso, per rispondere alle esigenze concrete del mondo dell'economia nel suo complesso. Opportunamente, Navarra ha notato che qui Ulpiano «rifonda l'opinione del giurista sulla base dell'*utilitas*»⁷⁷. Ciò che non contrasta con le regole del *ius civile* ed è degno di approvazione, si considera applicabile in ragione dell'*utilitas*. Non è ininfluyente, per sciogliere il ragionamento del giurista, considerare anche il commento *alioquin contrabentes decipientur* riguardante la prima ipotesi, dell'*exercitor ignorans*. Comprendiamo che proprio in ragione della centralità della *praepositio* l'*exercitor* deve accettare anche un preposto indicato dal *magister*, perché altrimenti – sottintende Ulpiano – dovremmo ammettere che la *praepositio* non è un atto di delega in senso ampio, che si fonda sulla *fides*. E dunque l'*utilitas* impone di estendere la tutela a un caso che obbliga a considerare e rispettare la *praepositio* in quanto atto di affidamento fiduciario nei confronti del *magister* che, come si è detto, rappresenta in senso ampio gli interessi dell'armatore sulla nave. L'autorizzazione impone anche, da parte del preposto, l'accettazione di un'ulteriore ripartizione dei compiti. Ma c'è di più: l'*interpretatio* si spinge ancora oltre, ammettendo che il *magister* debba rispondere anche nel caso in cui un'autorizzazione a monte non ci fosse stata o, addirittura, seguendo Giuliano, quando un preposto che l'armatore aveva vietato al *magister* di designare, era stato effettivamente designato alla gestione dell'impresa marittima, quindi in violazione del divieto.

Nella scelta operata da Giuliano e seguita da Ulpiano, e ancor più nella motivazione di quest'ultimo, si comprende come fosse interesse primario degli interpreti favorire massimamente la tutela delle contrattazioni commerciali in ambito marittimo. Anche in quel caso

⁷⁷ M. NAVARRA, *Ricerche*, cit., 154.

estremo, infatti, i giuristi ritengono che l'armatore dovesse rispondere delle obbligazioni assunte dal preposto non voluto in ragione della *utilitas navigantium*, che impone di spingersi a tutelare anche un'ipotesi francamente problematica poiché la soluzione accettata dai *prudentes* finisce per relegare in secondo piano la *voluntas* del preponente la quale, come parte essenziale della *praepositio*, può apparire come l'elemento chiave dell'intera disciplina. Ulpiano comprende benissimo la delicatezza di questo passaggio, tanto che appare incerto nel conciliare l'opinione di Giuliano (che ritiene debba prevalere) con i principi generali. Eppure, sceglie di privilegiare la massima tutela della contrattazione, tipica dell'*actio exercitoria* – e non dell'*actio institoria*.

Vediamo, innanzitutto, che proprio il riferimento all'*utilitas navigantium*, in nome della quale la *praepositio* è posta in secondo piano, è stata contestata in dottrina e in questo caso credo sia opportuno tornare sulle ragioni della critica per aggiungere qualche elemento alla sua revisione. Pugliese aveva considerato implausibile che Ulpiano potesse far prevalere l'*utilitas navigantium* sulla *praepositio*, circostanza che apparirebbe ammissibile nel diritto tardo⁷⁸. Alle obiezioni già mosse a questa opinione aggiungerei che l'intera impostazione del passo ruota attorno al temperamento tra l'esigenza di certezza per l'*exercitor*, che è rappresentata nella corretta interpretazione del ruolo della *praepositio*, da un lato, e, dall'altro, l'utilità pratica dell'editto, sullo sfondo della necessità della tutela dei terzi, con specifica attenzione al periodo storico in cui Ulpiano scrive. In ragione di questo, il limite invalicabile della *praepositio* è un limite oggettivo – come risulterà chiaro più avanti – e risiede nella qualificazione degli atti compiuti nell'interesse del compimento del commercio, e non sempre un limite soggettivo, legato quindi alla persona che li pone in atto. È ciò che si verifica nel caso in questione, dove la *praepositio* di un soggetto non gradito viene tollerata poiché egli, esponendosi all'esterno per l'impresa, compie attività in rapporto con terzi che in buona fede lo ritengono preposto. Certo è che questa situazione rende particolarmente evidente come Ulpiano

⁷⁸ G. PUGLIESE, *In tema*, cit., 316; di nuovo persuasive le obiezioni di M. NAVARRA, *Ricerche*, cit., 154 s. che, però, ritiene probabile l'interpolazione di *utilitas navigantium*.

esprima il proprio favore per una tutela delle contrattazioni che tenga conto dell'affidamento dei terzi e del concreto svolgimento dei traffici⁷⁹.

⁷⁹ Non si tratta, peraltro, di una scelta isolata. Una motivazione analoga è espressa da Paolo nel primo dei *libri decretorum*, in relazione a una questione molto diversa relativa alla *praepositio* di un *institor*. Paul. 1 *decr.* D. 14.5.8: *Titianus Primus praeposuerat servum mutuis pecuniis dandis et pignoribus accipiendis: is servus etiam negotiatoribus hordei solebat pro emptore suscipere debitum et solvere. cum fugisset servus et is, cui delegatus fuerat dare pretium hordei, conveniret dominum nomine institoris, negabat eo nomine se conveniri posse, quia non in eam rem praepositus fuisset. cum autem et alia quaedam gessisse et horrea conducisse et multis solvisse idem servus probaretur, praefectus annonae contra dominum dederat sententiam. dicebamus quasi fideiussionem esse videri, cum pro alio solveret debitum, non pro aliis suscipit debitum: non solere autem ex ea causa in dominum dari actionem nec videtur hoc dominum mandasse. sed quia videbatur in omnibus eum suo nomine substituisse, sententiam conservavit imperator.* Sul passo, per tutti, M. RAVIZZA, *Sui poteri*, cit., 68 ss.; A. PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni*, cit., 30 ss.; ID., *‘Neque enim decipi debent contrabentes’*. *Appunti sulla tutela dei contraenti con un’impresa nel diritto romano tardo-repubblicano*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese*, III, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, 93 ss.; ID., *Per una storia*, cit., 33 ss.; ID., *Organizzazione*, cit., 145 s.; M. MICELI, *Studi*, cit., 81 ss.; A. CASSARINO, *Ricerche sulle clausole predisposte da un contraente nel diritto romano fra tarda repubblica e principato: il caso dei ‘negotiores’ terrestri e degli ‘exercitores navis’*, Milano, 2018, 51 nt. 29, e, da ultimo, M. BRUTTI, *‘Iulius Paulus’*. *‘Decretorum libri tres Imperialium sententiarum in cognitionibus proletarum libri sex’*, Roma, 2020, 116 ss., ove ult. bibl. Tiziano Primo aveva preposto un suo schiavo al compimento di una determinata tipologia di contrattazioni, ma questo, dopo aver concluso una compravendita, era fuggito. Il contraente pretendeva che fosse il preponente a rispondere ma quello si era rifiutato in ragione del fatto che il negozio in questione esulava dalla *praepositio*. Il *praefectus annonae* aveva condannato il *dominus* a pagare poiché era stato provato che *alia quaedam gessisse et horrea conducisse et multis solvisse idem servus*. Questo si era rivolto all’imperatore, che aveva confermato la decisione, affermando, in riferimento al padrone, che *in omnibus eum suo nomine substituisse*. Le motivazioni, sia del prefetto che del *princeps*, facevano riferimento al fatto che il servo era solito sostituire il padrone. Ciò è sufficiente a far ritenere legittima la tutela anche se in violazione del presupposto che gli atti tutelati debbano rientrare in quelli coperti da *praepositio*: in questa direzione andavano, nella pratica, la giurisdizione dei prefetti, che abbiamo visto impegnati nella tutela delle contrattazioni marittime, e la decisione dell’imperatore. Il concreto articolarsi delle prassi commerciali sopravanzava rispetto al rigido rispetto dei principi.

Si tratta di una valutazione alla quale è sottinteso un contemperamento delle esigenze e delle posizioni da tutelare: quella del contraente e del negozio concluso sopravanzano di gran lunga quella dell'armatore che non può opporre neppure il diniego precedentemente espresso, ed è costretto, in nome della garanzia dei traffici, a rispondere⁸⁰. Significativamente, il termine usato ancora e ben due volte è quello di *utilitas*: essa si conferma parametro fondamentale della tutela di questa precisa situazione. Abbiamo, dunque, riprova del fatto che l'*utilitas edicti* richiamata da Ulpiano in apertura, non fosse – come quasi mai accade nei commenti dei *prudentes* – un'*utilitas* astratta, ma una *utilitas* concreta, espressa in relazione, in una relazione fattiva, con le esigenze dell'accadimento materiale che l'azione andava a tutelare⁸¹. Significativo è che Ulpiano citi qui il parere di Giuliano, impegnato, come sappiamo, a riflettere sul diritto nella prospettiva della garanzia dell'*utilitas (publica)* da conciliare con la certezza della coerenza dell'ordinamento giuridico⁸².

Dunque, Ulpiano si pone il problema di precisare anche di quali navi si tratti quando si fa riferimento a questa tutela:

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.6: *Navem accipere debemus sive marinam sive fluviatilem sive in aliquo stagno naviget sive schedia sit.*

L'editto tutela ogni tipo di navigazione e quindi di commercio navale, marittimo, fluviale o lacustre, osserva il giurista⁸³ in una

⁸⁰ Cfr., sul punto, A. CASSARINO, *Ricerche*, cit., 46 ss.; A. PETRUCCI, *Organizzazione*, cit., 215 s.

⁸¹ L'*utilis opera* e la *navis regendae scientia* è ciò che promette il *gubernator navis*, come si desume dalle parole di Seneca in *ep.* 85.32 ss.; si tratta di un'*utilitas* che ha come scopo il *bonum commune*, poiché il fine di condurre al porto incarna il *bonum* del singolo come di tutta l'equipaggio, secondo la lettura (anche allusiva) del passo proposta da C.M. MOSCHETTI, '*Gubernare navem*', cit., 48 ss., 52 ss.

⁸² Cfr. V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano, 1987, 1 ss.

⁸³ Anche questo passo è stato sospettato di interpolazione – cfr., per tutti, F. DE MARTINO, '*Navis*'-'*eadem navis*'-'*specificatio*', ora in *Diritto, economia e società nel mondo romano*, I, Napoli, 1995, 101 ss.

precisazione che appare parallela al lungo elenco di *institores* che si devono dire tali – lo abbiamo visto sopra in D. 14.3.5.5-10.

Subito di seguito viene introdotto un altro tema centrale, in ragione del quale il giureconsulto fa un'altra affermazione estremamente significativa:

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.7: *Non autem ex omni causa praetor dat in exercitorem actionem, sed eius rei nomine, cuius ibi praepositus fuerit, id est si in eam rem praepositus sit, ut puta si ad onus vebendum locatum sit aut aliquas res emerit utiles naviganti vel si quid reficiendae navis causa contractum vel impensum est vel si quid nantae operarum nomine petent.*

Il tema è quello della causa della tutela, concessa dal pretore⁸⁴. L'interprete puntualizza che non a ogni titolo può essere concessa l'azione, venendo quindi al cuore del problema dal punto di vista tecnico. Viene ripreso il tema anticipato quasi in apertura, al § 3, ma stavolta il limite della *praepositio* è analizzato in negativo, identificando il confine invalicabile oltre il quale la tutela non è più ammissibile⁸⁵.

In estrema sintesi, il limite è quello del contenuto dell'autorizzazione, per cui l'armatore non può assumersi la responsabilità di atti non legittimati dalla *praepositio*⁸⁶. Ovviamente questo pone dei problemi laddove lo scopo delle attività compiute e dei negozi conclusi non siano univocamente valutabili. È il caso del denaro preso a mutuo, laddove la *praepositio* non avesse esplicitamente legittimato alla richiesta di un prestito ma le conseguenze dell'atto fossero funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale, come

⁸⁴ Per una lettura critica all'originalità al contenuto del testo, per il § 7, F. DE MARTINO, *Studii*, cit., 496 e ID., *Ancora sull'«actio»*, cit., 630; quanto al § 12, G. LONGO, *«Actio»*, cit., 590.

⁸⁵ A. PETRUCCI, *Organizzazione*, cit., 212 pone a confronto questo passaggio con la più sintetica affermazione contenuta in Gai. 4.71 *et quid cum eo eius rei gratia, cui praepositus fuerit, <negotium> gestum erit* – ma si veda già, ID., *Ulteriori osservazioni*, cit., 45 s.

⁸⁶ Sul punto si veda A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 225; M. MICELI, *Studi*, cit., 68. Cfr. A. LIGIOS, *«Nomen»*, cit., 55 ss.

accade quando un mutuo è contratto per sostenere le spese relative alla nave⁸⁷. Accenno solo brevemente a questo caso controverso:

Ulp. 28 *ad ed. D. 14.1.1.8-11: 8. Quid si mutuam pecuniam sumpserit, an eius rei nomine videatur gestum? et pegasus existimat, si ad usum eius rei, in quam praepositus est, fuerit mutuatus, dandam actionem, quam sententiam puto veram: quid enim si ad armandam instruendamve navem vel nautas exhibendos mutuatus est?* 9. *Unde quaerit ofilius, si ad reficiendam navem mutuatus nummos in suos usus converterit, an in exercitorem detur actio. et ait, si hac lege accepit quasi in navem impensurus, mox mutavit voluntatem, teneri exercitorem imputaturum sibi, cur talem praeposuerit: quod si ab initio consilium cepit fraudandi creditoris et hoc specialiter non expresserit, quod ad navis causam accipit, contra esse: quam distinctionem pedius probat.* 10. *Sed et si in pretiis rerum emptarum fefellit magister, exercitoris erit damnum, non creditoris.* 11. *Sed si ab alio mutuatus liberavit eum, qui in navis refectionem crediderat, puto etiam huic dandam actionem, quasi in navem crediderit.*

Ulpiano cita, in proposito, le opinioni di ben tre giureconsulti – Pegaso, Ofilio e Pedio – ad indicare la vivacità del dibattito sorto attorno a questa questione specifica nell’arco di due secoli, il primo avanti e il primo dopo Cristo⁸⁸. Pegaso, con l’accordo di Ulpiano, ritiene che si possa concedere l’*actio exercitoria*. Il problema sorge se il denaro ha avuto una destinazione che esula dalle attività svolte in relazione al trasporto: in questo caso – controverso – la soluzione dipende dall’intenzione iniziale del preposto. Se avesse solo in un

⁸⁷ Su questo aspetto, per il quale il passo è letto in parallelo ad Afr. 8 *quaest. D. 14.1.7*, recentemente, A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 60 ss.; A. LIGIOS, *CIL. IV. 9591*, cit., 209 ss.

⁸⁸ Sul brano si vedano F. DE MARTINO, *Studi*, cit., 497 ss. e ID., *Ancora sull’‘actio’*, cit., 638 ss.; G. PUGLIESE, *In tema*, cit., 316 s.; G. LONGO, “*Actio*”, cit., 591 s.; P. CERAMI, “*Mutua pecunia a magistro navis reficiendae causa sumpta*” e “*praepositio exercitionis*”. *Profili storico-comparatistici*, in *AUPA*, 46, 2000, 134 ss.; G. COPPOLA BISAZZA, *Alcune riflessioni*, cit., 197 ss.; M. MICELI, *Studi*, cit., 74 s.; A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 248 s.; A. LIGIOS, “*Nomen*”, cit., 61 s.; EAD., *CIL. IV. 9591*, cit., 209 ss.; T.J. CHIUSI, “*A cosa*”, cit., 299 s.

secondo momento cambiato idea destinando a uno scopo diverso rispetto all'*exercitio*, l'armatore avrebbe dovuto rispondere perché doveva tutelare l'affidamento del terzo che in buona fede avesse contrattato sapendo che le somme oggetto di mutuo erano destinate all'attività a cui il *magister* era preposto (qui il giureconsulto severiano segue l'opinione di Ofilio). Se, viceversa, fin dall'inizio il *magister* avesse dichiarato la reale (e non compatibile con l'attività) destinazione del denaro, allora il terzo avrebbe dovuto fin da subito rendersi conto che la richiesta non rientrava nella *praepositio* e non avrebbe potuto chiamare in causa l'armatore. Per analogia Ulpiano accenna, poi, con una prosa effettivamente a tratti tortuosa, a due ulteriori casi invero differenti tra loro e che comportano comunque la responsabilità dell'armatore: quello del *magister* che si è sbagliato sul prezzo, e quello del *magister* che, avendo preso denaro a credito, ha liberato dai propri debiti il creditore che aveva prestato a lui, sempre al fine di riparare la nave.

Il principio su cui il giureconsulto fonda la soluzione in tutti questi casi è esplicitato immediatamente di seguito: *praepositio certam legem dat contrahentibus*⁸⁹:

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.12: *Igitur praepositio certam legem dat contrahentibus. Quare si eum praeposuit navi ad hoc solum, ut vecturas exigat, non ut locet (quod forte ipse locaverat), non tenebitur exercitor, si magister locaverit: vel si ad locandum tantum, non ad exigendum, idem erit dicendum: aut si ad hoc, ut vectoribus locet, non ut mercibus navem praestet, vel contra, modum egressus non obligabit exercitorem: sed et si ut certis mercibus eam locet, praepositus est, puta legumini, cannabae, ille marmoribus vel alia materia locavit, dicendum erit non teneri. Quaedam enim naves onerariae, quaedam (ut ipsi dicunt) ἐπιβατηγῶι sunt:*

⁸⁹ La *praepositio* è un atto valevole all'esterno nei rapporti con i terzi, che fissa «l'ambito, le condizioni e i limiti del *contrahere*» secondo P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 61. Il riferimento è alla descrizione della *praepositio* richiesta nell'ambito dell'«impresa» terrestre secondo quanto indicato in D. 14.3.11.3. Ma si è visto che è necessario tenere conto delle differenze, sul punto, tra la tutela *institoria* e quella *exercitoria*. Sulla peculiarità della *praepositio exercitoria*, si cfr. anche A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 59 ss.

et pterosque mandare scio, ne vectores recipiant, et sic, ut certa regione et certo mari negotietur, ut ecce sunt naves, quae brundisium a cassiopa vel a dyrrachio vectores traiciunt ad onera inhabiles, item quaedam fluvii capaces ad mare non sufficientes.

La misura degli atti di cui l'armatore deve assumersi la responsabilità è data dalla *praepositio*: in senso ampio, nella misura in cui ogni contrattazione che rientri nel tipo di incarico accordato, deve essere tutelata, ma anche in senso cautelativo⁹⁰, perché al di là di quella non c'è protezione con l'azione destinata alla tutela dell'*exercitio*. Lo stesso termine *lex* era stato impiegato, peraltro, poco sopra, in relazione alla clausola (della *praepositio*) che impegnava il preposto a prendere a mutuo del denaro allo scopo di utilizzarlo per la riparazione della nave⁹¹.

E l'atto di preposizione viene definito, con scelta efficace, come una *certa lex*. Si rinvia alla *lex*, termine denso di significati nella prosa di Ulpiano che viene impiegato qui per evocare, in modo traslato, l'efficacia autoritativa e vincolante dell'atto proveniente da un organo legittimato a emanarlo⁹², che da secoli veniva impiegato anche in ambito negoziale e contrattuale in riferimento a attestazioni di volontà delle parti aggiunte all'impianto del negozio – si pensi alle *leges mancipii*

⁹⁰ Viceversa, definendo i limiti della responsabilità dell'*exercitor* in ragione della *praepositio*, F. DE MARTINO, *Ancora sull'«actio»*, cit., 633, indica, come criterio dirimente, della «normale attività del traffico marittimo». Secondo A. PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni*, cit., 46, «si tratta di un principio di carattere generale, da intendersi nel senso che la preposizione deve offrire ai terzi contraenti requisiti di certezza circa i poteri del magister stesso e circa eventuali “condizioni generali” da rispettare nella contrattazione con lui». Cfr. da ultimo, S. GALEOTTI, *«Mare»*, cit., 82 s.

⁹¹ Ulp. 28 *ad ed. D.* 14.1.1.9: *et ait, si hac lege accepit quasi in navem impensurus, mox mutavit voluntatem, teneri exercitorem imputaturum sibi.*

⁹² Si pensi al celebre passo delle *institutiones* in cui Ulpiano introdotto dalla frase *quod principi placuit legis habet vigorem* [...] (Ulp. 1 *inst. D.* 1.4.1pr.) in cui la vincolatività dei provvedimenti emanati dal principe è espressa attraverso un paragone con la *lex* – sul provvedimento A. SCHIAVONE, *«Ius»*, cit., 413 ss.; V. MAROTTA, *Commento*, in J.-L. FERRARY, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE, *«Cnaeus»*, cit., 215 ss.

della *mancipatio* e poi dell'*emptio-venditio*⁹³. E la si definisce *certa*, evocando un attributo della normazione pubblica ma anche uno dei due principi su cui si fonda l'intera interpretazione ulpiana: una tutela con confini ben definibili, volta a dare sicurezza alle contrattazioni in ambito marittimo, attraverso dei solidi limiti alla responsabilità dell'armatore ma delle ampie certezze di tutela ai contenti.

La certezza della *praepositio* come *lex* delle contrattazioni, da un lato, e la necessità di conferire solidità a una tutela che si fondava sulla *necessitas navigandi* e sulla *necessitas contrahendi*, dall'altro, sembrano configurarsi come cause della concessione dell'*actio exercitoria* e come limite ultimo alla sua applicazione.

Dobbiamo adesso tornare a chiederci perché Ulpiano arrivi ad ammettere che il *magister*, a cui era stato vietato di preporre un terzo, obblighi il preponente, mentre lo stesso giureconsulto è così perentorio da affermare che la *praepositio* è *certa lex*, misura invalicabile della responsabilità dell'armatore. Tutto ciò considerando che l'identificazione del preposto doveva essere contenuta nella *praepositio* e, anzi, potremmo pensare ne rappresentasse il presupposto. Come anticipavo sopra, è la *praepositio* nel suo contenuto oggettivo a essere *certa lex*, non l'indicazione del preposto. E, dunque, che il *magister navis* fosse incaricato con l'accordo dell'*exercitor* o lo fosse contro la sua volontà, si riteneva preferibile tutelare il fatto che egli – o chi da lui indicato – avesse realizzato lo scopo della *praepositio*. Allo stesso tempo si intendeva dare protezione agli atti compiuti dal *magister*, in ragione del fatto che i terzi avevano riposto in lui un affidamento legittimo essendo egli '*facies*' (per non dire rappresentante) dell'attività. E a me sembra che sia di nuovo la concretezza dello scopo commerciale – attraverso l'affidamento dei terzi – che viene prevalentemente tutelato, nell'interesse della dinamicità del traffico navale.

Una riflessione analoga, seppure in termini non altrettanto significativi, è svolta dal giurista severiano in relazione all'*actio institoria* e conservata in più luoghi nel Digesto: D. 14.3.5.11-18 e 14.3.11.5. Su

⁹³ S. RANDAZZO, '*Leges Mancipii*'. *Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano, 1998.

questo punto nella sostanza la regolamentazione è paragonabile, ancorché la scelta linguistica operata per l'*actio exercitoria* possa lasciar trasparire una particolare urgenza nel far emergere il peso della *praepositio* in un ambito particolarmente delicato del commercio romano.

6. Dopo essersi soffermato sul regime del rapporto nel caso in cui alla nave fossero preposti più *magistri* che gestivano l'attività senza ripartizione dei compiti (§ 13) e con ripartizione dei compiti (§ 14)⁹⁴, Ulpiano torna al commento di un altro *verbum* edittale, *exercitor*:

Ulp. 28 *ad ed. D.* 14.1.1.15-16: 15. *Exercitorem autem eum dicimus, ad quem obventiones et reditus omnes perveniunt, sive is dominus navis sit sive a domino navem per aversionem conduxit vel ad tempus vel in perpetuum.* 16. *Parvi autem refert, qui exercet masculus sit an mulier, pater familias an filius familias vel servus: pupillus autem si navem exerceat, exigemus tutoris auctoritatem.*

Si dice *exercitor* colui a cui pervengono proventi e redditi dell'impresa di navigazione. E anche qui non rileva se costui sia il padrone della nave o ne sia un affittuario, locatore in perpetuo o a tempo⁹⁵ al fine di svolgere l'attività imprenditoriale. La definizione privilegia la prospettiva 'imprenditoriale' e, in linea con il fatto che preposti

⁹⁴ Ulp. 28 *ad ed. D.* 14.1.1.13-14: 13. *Si plures sint magistri non divisis officiis, quodcumque cum uno gestum erit, obligabit exercitorem: si divisis, ut alter locando, alter exigendo, pro cuiusque officio obligabitur exercitor.* 14. *Sed et si sic praeposuit, ut plerique <plerumque> faciunt, ne alter sine altero quid gerat, qui contraxit cum uno sibi imputabit.* La differenza che i due modelli comportano nel regime di responsabilità dell'*exercitor* è che, se nel primo caso egli risponde per ogni rapporto concluso da ognuno, nel secondo ogni *magister* obbliga nei limiti del proprio *officium*. Sul testo A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 227; ID., *Organizzazione*, cit., 214; A. LIGIOS, 'Nomen', cit., 62 s., ove ult. bibl.

⁹⁵ Sulla specifica ipotesi di locazione della nave, si veda S. SOLAZZI, *La definizione dell'armatore in D. 14,1,1,15 e la locazione perpetua della nave*, ora in *Scritti di diritto romano*, V, Napoli, 1972, 71 ss.; G. PURPURA, 'Misthoprasiat' ed 'exercitores', in *Cahiers d'histoire*, 33, 1988, 419 ss.; R. FIORI, *Forme e regole dei contratti di trasporto marittimo in diritto romano*, in *Rivista del diritto della navigazione*, 39/1, 2010, 149 ss. – cfr. ID., *L'allocazione del rischio nei contratti relativi al trasporto*, in *Diritto*, cit., 507 ss.

potevano essere schiavi ma anche liberi, non si fa alcun riferimento all'eventuale potere potestativo che l'*exercitor* poteva esercitare sul preponente. È stato osservato, forse non a torto, che, nell'individuare un criterio oggettivo che ha a che fare con la solidità della posizione patrimoniale dell'armatore, Ulpiano intendesse qui sottolineare un presupposto economico non irrilevante per questo tipo di contrattazioni, al fine di garantire il raggiungimento dello scopo a cui l'*actio exercitoria* era preordinata: chi contraeva con il *magister* sapeva di poter fare affidamento, non tanto sulla responsabilità del preposto, ma sulla solvibilità e prima ancora sulla fama dell'*exercitor*, che questo passaggio pone evidentemente in risalto⁹⁶. E, nella stessa prospettiva, è opportuno notare come il «ruolo di vertice economico dell'impresa navale»⁹⁷ sia più rilevante del ruolo di proprietario della nave stessa, dal momento che esplicitamente si ammette che la nave possa essere anche locata, a tempo o in perpetuo.

Ad ogni modo anche la precisazione relativa alla condizione giuridica del preponente consente di osservare l'allargamento dello schema economico-giuridico dell'*exercitio* tutelata: l'*exercitor* può essere uomo o donna⁹⁸, *sui iuris* (ma viene usato il termine *pater familias*) o *alieni*

⁹⁶ Si cfr. C.M. MOSCHETTI, '*Gubernare navem?*', cit., 71.

⁹⁷ Così, a proposito del frammento, P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 58 s., il quale mette, opportunamente, in relazione, questa definizione con l'etimologia gaiana di *exercitor* espressa in Gai. 4.71: *exercitor vocatur is, ad quem cottidianus navis quaestus pervenit*. Secondo A. FÖLDI, *Die Entwicklung der sich auf die Schriffter beziehenden Terminologie im römischen Recht*, in RHD, 63.1, 1995, 4 ss.; ID., *Eine alternative Annäherungsweise: Gedanken zum Problem des Hanfelsrechts in der römischen Welt*, in RIDA, 48, 2001, 78 ss. lo stesso termine *exercitor* ha iniziato a designare esclusivamente l'armatore solamente dal I sec. a.C., sostituendo il più antico *nauta*, mentre prima era usato per indicare anche altre figure, impegnate in attività diverse, come gli *exercitores mensae argentariae*, e i *cauponae* – cfr. anche ID., *La responsabilità*, cit., 179; cfr. M. MICELI, *Studi*, cit., 64 s., rileva in particolare l'elemento della «continuità dell'elemento commerciale». Sul punto cfr. anche E. VALIÑO, *Las 'acciones'*, cit., 381.

⁹⁸ L'eventualità di un'armatore donna è richiamata anche nel Codice giustiniano in una risposta degli imperatori Diocleziano e Massimiano all'interrogazione di una donna, Antigone, armatrice di una nave, che pretendeva di non rispondere degli atti compiuti dal suo *magister*. La risposta è la seguente: C. 4.25.4: IMP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA ET CC ANTIGONAE. *Et si a muliere magister navis praepositus fuerit, ex*

iuris (figlio o schiavo), ma anche pupillo, nel quale caso però sarebbe stata necessaria la prestazione dell'*auctoritas* del tutore per compiere gli atti necessari.

Sebbene l'operatività dell'*actio* presupponga un'assunzione di responsabilità del preponente che, per far questo, deve poter essere in condizione di stare in giudizio e accollarsi le conseguenze della tutela intentata dai terzi, il giureconsulto, evidentemente seguendo di nuovo la prassi mercantile, ammette l'esistenza di preponenti incapaci di assumere direttamente il ruolo di legittimati passivi.

Si ammette che una donna possa essere armatrice, ed è anzi probabile che l'eventualità fosse stata accolta, per il commercio marittimo, prima ancora che per l'impresa terrestre, considerando che, nel parlare dell'*actio institoria*, si afferma che la *mulier* potesse essere titolare di una attività 'imprenditoriale' e preponente per analogia con quanto avveniva nel commercio marittimo: *si mulier praeposuit, competet institoria exemplo exercitoriae actionis* (D. 14.3.7.1). E si prevede anche che un pupillo potesse essere armatore, mentre viene affrontata più avanti la regolamentazione, complessa, riguardante l'*exercitor filius* o *servus*. Vi si frappone un passaggio francamente enigmatico, sia per il suo contenuto che per la sua regolamentazione:

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.17-18: 17. *Est autem nobis electio, utrum exercitorem an magistrum convenire velimus.* 18. *Sed ex contrario exercenti navem*

contractibus eius ea exercitoria actione ad similitudinem institoriae tenentur. Curiosamente gli imperatori motivano la tutela con l'*actio exercitoria* attraverso il paragone con ciò che accade per l'*actio institoria* – non accettabile sul punto la lettura di J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 392 nt. 1, secondo il quale il passo lascerebbe intendere che l'*actio exercitoria* non era applicabile e che si sarebbe dovuto tutelare il rapporto tramite l'*actio institoria* –, esattamente all'opposto di quello che accade in D. 14.3.7, dove la tutela tramite l'*actio institoria* è motivata in analogia con l'*actio exercitoria* – J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 392 nt. 2 rinviene, dal suo punto di vista, una contraddizione inesistente nella regolamentazione dell'impresa terrestre e marittima esercitata da una donna, sulla base delle due fonti. Cfr. R. ORTU, *'Dominae'*, cit., 527 ss., ove ult. bibl. Sul coinvolgimento delle donne nelle imprese di trasporto marittimo e in senso favorevole alla possibilità che esse sostenessero *munera* pubblici, sebbene non fossero legittimate formalmente a sopportare *munera personalia*, B. SIRKS, *Food*, cit., 60 s.

adversus eos, qui cum magistro contraxerunt, actio non pollicetur, quia non eodem auxilio indigebat, sed aut ex locato cum magistro, si mercede operam ei exhibet, aut si gratuitam, mandati agere potest. Solent plane praefecti propter ministerium annonae, item in provinciis praesides provinciarum extra ordinem eos iuvare ex contractu magistrorum.

La prima, laconica, affermazione è di grande rilievo per l'intera disciplina del commercio navale, poiché introduce la possibilità, per il terzo contraente, di scegliere (*electio*) tra convenire l'*exercitor*, con l'*actio exercitoria*, o direttamente il *magister*. Siamo al ribaltamento della logica per la quale è il preponente che deve farsi carico degli atti del preposto, in quanto strumento di quest'ultimo nella gestione dell'impresa.

È opportuno tornare alle ragioni di fondo della tutela dell'*exercitio*, il cui presupposto, a distanza di alcuni secoli, doveva essere percepito come mutato. Una svolta doveva essere avvenuta proprio tra il II e il III secolo d.C., se osserviamo le differenti modalità con le quali Gaio e Ulpiano introducono le trattazioni relative all'*actio* in questione. All'originaria necessità di elaborare un meccanismo capace di fare in modo che il soggetto capace (*pater* o *dominus*) si accollasse le conseguenze degli atti compiuti dal soggetto incapace (*filius* o *servus*) che agiva in sua vece, si sostituisce quella di perpetrare un meccanismo di tutela che scinda lo svolgimento della concreta attività imprenditoriale dall'assunzione di responsabilità. Possiamo ritenere che, proprio in quell'epoca, a fianco di questo mutamento – che non aveva inciso sulla strutturazione dello strumento di tutela ma sulla sua ragione – non fosse maturato un altro cambiamento, ben più significativo: la possibilità che non fosse più solo il preponente a rispondere degli atti compiuti dal preposto, ma potesse farlo direttamente anche quest'ultimo, con un evidente vantaggio per l'interessato. Si ammetteva contestualmente che il *magister* potesse essere anche un libero. E la scelta del soggetto contro cui rivolgere la pretesa era demandata al terzo, il quale avrebbe optato per la soluzione più sicura.

È incontrovertibile che, mutando la percezione sociale e giuridica del rapporto *exercitor-magister* (ormai lontano dal replicare lo schema

capace-incapace giuridicamente), il ricorso all'*actio exercitoria* non avesse sempre la funzione di sanare un deficit di capacità nel caso in cui il *magister* fosse uno schiavo, ma vi si facesse in alcuni casi ricorso al solo scopo di allocare, in ragione della *praepositio*, la responsabilità dell'armatore rispetto ai terzi in ragione dell'intermediazione del *magister*. Tuttavia, anche questa eventualità non è immune, a livello teorico, da qualche obiezione. Se poniamo il caso di un *magister servus*, osta alla possibilità di convenirlo in giudizio la carenza di capacità processuale – ricordiamo Iul. 55 *dig.*, D. 2.11.13pr. *quotiens servus iudicio sistendi causa ut ipse litigaturus vel ab alio stipulatur vel ipse promittit: nec committitur stipulatio nec fideiussores tenentur, quia servus conveniri vel convenire non potest*. Ma anche il caso in cui il *magister* fosse un libero presenta dei problemi e il ragionamento ulpiano può apparire incoerente o incompleto considerando il problema sul quale il giureconsulto si interroga immediatamente di seguito: come, cioè, *ex contrario* (all'opposto) rispetto al bisogno di tutela del terzo, possa tutelarsi invece l'*exercitor* nei confronti dei terzi. La domanda riguarda la tutela del solo *exercitor*, mentre, tenendo conto del fatto che il terzo potesse scegliere se adire il preposto o il preponente, avremmo potuto aspettarci, in parallelo, un accenno anche alla tutela del *magister* nei confronti del terzo. Inoltre, il passaggio identificato con i paragrafi 17 e 18 sembra interrompere la consequenzialità che sarebbe apparsa logica tra quanto indicato nel tratto precedente e poi in quello successivo.

Miceli ha proposto che questo passaggio sia intimamente legato all'ipotesi di *exercitor alieni iuris* che impegna, solo *volente domino*, l'avente potestà per gli atti compiuti dal suo *magister* – casistica che è affrontata immediatamente di seguito. L'Autrice ritiene che questo sarebbe dimostrato dal fatto che solo in casi del genere le fonti menzionano la possibilità di agire contro il *magister*⁹⁹, e si riferisce a D. 14.1.1.24¹⁰⁰

⁹⁹ M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 214 ss.; EAD., *Studi*, cit., 41 s. e nt. 23; *contra* A. PETRUCCI, *Considerazioni*, cit., 120 – cfr. P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 48 s. Su questo scorcio della riflessione ulpiana si veda anche A. DI PORTO, *Impresa*, cit., 39, 195, il quale lo considera un indizio a favore dell'ipotesi che le azioni adietizie contemplassero, all'origine, solo lo schema con il *magister* servo.

(quindi lo scorcio finale del passo che stiamo analizzando) e a D. 14.1.5.1, tratto da Paolo.

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.24: *Haec actio ex persona magistri in exercitorem dabitur, et ideo, si cum utro eorum actum est, cum altero agi non potest. sed si quid sit solutum, si quidem a magistro, ipso iure minuitur obligatio: sed et si ab exercitore, sive suo nomine, id est propter honorariam obligationem, sive magistri nomine solverit, minuetur obligatio, quoniam et alius pro me solvendo me liberat.*

Paul. 29 *ad ed.* D. 14.1.5.1: *Item si servus meus navem exercebit et cum magistro eius contraxero, nihil obstat, quo minus adversus magistrum experiar actione, quae mihi vel iure civili vel honorario competit: nam et cuius alii non obstat hoc edictum, quo minus cum magistro agere possit: hoc enim edicto non transfertur actio, sed adicitur¹⁰¹.*

Riguardo al primo frammento, effettivamente, l'affermazione *si cum utro eorum actum est, cum altero agi non potest* sembra lasciar intendere che ci sia un'alternativa tra agire contro il *magister* e contro l'*exercitor*, ma ho qualche dubbio che qui Ulpiano parli ancora del caso dell'*exercitor alieni iuris*, e se comunque così fosse si porrebbe il problema solo per il caso del *dominus sciens* e non per il *dominus volens*. Quanto al frammento paolino, nel quale effettivamente si fa menzione di un servo *exercitor* il cui *dominus (ego)* contratta con il *magister navis* del primo, si afferma la possibilità di agire *iure civili* o *iure honorario* nei confronti del *magister*, il quale, quindi, dovrebbe essere un libero, o un *filius familias* dal I sec.

¹⁰⁰ Riporto qui il passo, sul quale non mi soffermerò più avanti: Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.24: *Haec actio ex persona magistri in exercitorem dabitur, et ideo, si cum utro eorum actum est, cum altero agi non potest. sed si quid sit solutum, si quidem a magistro, ipso iure minuitur obligatio: sed et si ab exercitore, sive suo nomine, id est propter honorariam obligationem, sive magistri nomine solverit, minuetur obligatio, quoniam et alius pro me solvendo me liberat.*

¹⁰¹ Sul passo M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 215. Un confronto tra i due frammenti è anche in A. PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni*, cit., 54 s.

d.C.¹⁰². E Ulpiano aggiunge anche che questo possa accadere per chiunque (*quivis alii*), circostanza che pone il caso in linea con quanto scritto in D. 14.1.1.17.

Mi domando però se i due giureconsulti severiani, parlando di *convenire* o *experire actionem* contro il *magister*, oltre che contro l'*exercitor*, non cogliessero qui un'evoluzione della tutela relativa al commercio marittimo¹⁰³, nell'ottica che stiamo indicando: un'evoluzione che consentiva di allargare enormemente la tutela dei traffici e la tutela dei terzi contraenti, tenendo conto dell'adattamento degli usi sociali relativi alla *praepositio* di uomini liberi, ormai riconosciuti dall'ordinamento¹⁰⁴. L'evoluzione della prassi che prevedeva la *praepositio* di un uomo libero poteva aver aperto la strada alla possibilità per il terzo di adire il *magister* stesso lasciando poi alle azioni preposte al tipo di rapporto interno tra il *magister* e l'*exercitor* la regolamentazione dei rapporti reciproci. L'*actio exercitoria* avrebbe rappresentato a questo punto una delle possibilità di risoluzione delle controversie relative ai rapporti giuridici sorti in relazione alla struttura dell'«impresa», evidentemente la possibilità più coerente con la sua struttura, quella tipica del rapporto, ma che non escludeva, vista l'evoluzione sociale, economica e giuridica, di operare

¹⁰² B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato*, Palermo, 1979, 275 ss. – cfr. sul tema, più di recente, S. LONGO, *'Filius familias se obligat'? Il problema della capacità patrimoniale dei 'filii familias'*, Milano, 2003.

¹⁰³ Ritene che il peculiare regime dell'*electio* dipendesse dalla diffusione, nel III secolo d.C. di *magistri liberi*, A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 228. Più nello specifico, A. PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni*, cit., 55; ID., *Per una storia*, cit., 65 ss.; ID., *Considerazioni*, cit., 120 s., ritiene che la ragione dell'estensione della tutela dipendesse dalla necessità di «non ingannare i contraenti per le prestazioni oggetto dell'impresa e di favorire la loro *utilitas* nei rapporti con l'impresa di navigazione».

¹⁰⁴ Se ciò fosse, peraltro, l'affermazione di Paolo per la quale *hoc enim edicto non transfertur actio, sed adicitur* da cui deriva la stessa elaborazione come categoria delle azioni adietizie, potrebbe essere letta come il commento di un giureconsulto del III secolo d.C. a un editto che, nel momento in cui egli scrive, ha assunto una portata molto diversa in rapporto al sistema delle tutele dell'impresa commerciale rispetto a quello che aveva avuto al momento della sua elaborazione.

in modo differente¹⁰⁵. Per quale ragione, se non ammettiamo che il *magister* si presentasse come rappresentante dell'*exercitor* ma in quanto libero (*pater* o *filius familiae*), come mandatario o come locatore d'opera, si poteva, sulla base di un ragionamento giuridicamente fondato, impedire a un terzo di convenire un *magister*? Delle due l'una, o si tiene fermo il punto della non configurabilità del rapporto *sub specie* della rappresentanza diretta e si ammette questa soluzione, o si cede sul primo punto e si considera quindi incoerente tanto l'affermazione di Ulpiano in D. 14.1.1.17 quanto quella di Paolo in D. 14.1.5.1. Si tratta, evidentemente, solo di una proposta, sulla quale sarebbe opportuno un maggiore approfondimento, ma essa appare perfettamente in linea con la preoccupazione ulpiana, esplicita nel nostro passo, di estendere al massimo la tutela dei terzi nell'ambito del commercio marittimo.

Abbiamo, dunque, detto che, per essere plausibile l'interpretazione del passaggio precedente, dobbiamo immaginare che il *magister* in questione non fosse un *servus*, ma un uomo libero. Il che sarebbe coerente con la lettura della parte successiva del passo¹⁰⁶, dove Ulpiano precisa che l'editto del pretore non prevede un'apposita tutela per le eventuali pretese dell'*exercitor* nei confronti del *magister*. E ciò accade perché l'*exercitor* non necessita dell'*auxilium* del pretore per ottenere soddisfazione delle sue pretese¹⁰⁷. Avrebbe avuto infatti a disposizione

¹⁰⁵ Quando Papiniano, in relazione allo svolgimento di attività bancaria alla quale è preposto un servo poi liberato e rimasto *institor*, afferma che *varietate status non mutabitur periculi causa* (Pap. 3 *resp.* D. 14.3.9.1) nota che la liberazione non incide sulla struttura dell'impresa e quindi sulle conseguenti azioni che vi sono preposte. E, seppure volessimo considerare questa affermazione in prospettiva generale – cosa non opportuna dal momento che altra è l'ampiezza della tutela del commercio terrestre e altra è quella del commercio marittimo –, ciò non escluderebbe di immaginare una diversa modalità di tutela del terzo. Sul passo cfr. P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 47 s.

¹⁰⁶ Anche per questo scorcio si è lungamente parlato di rimaneggiamenti: cfr. per tutti, G. LONGO, *Actio*, cit., 596 s.; M. MICELI, *Studi*, cit., 370 ss., ove ulteriore bibl., che lo ritiene sospetto per motivi stilistici ma nella sostanza attendibile.

¹⁰⁷ A. WACKE, *Alle origini*, cit., part. 607 ss. considera questa parte del passo, e più in generale l'elaborazione pretoria delle azioni adiettie, come un indizio della nascita della rappresentanza diretta in diritto romano – si cfr. già prima F. DE MARTINO,

l'*actio locati* nel caso in cui avesse svolto l'incarico di *magister* dietro pagamento di una *merx* e dunque in ragione di una *locatio operis* o, viceversa, un'*actio mandati* nel caso in cui fosse stato preposto a titolo gratuito in ragione di un mandato. In entrambi i casi, anche per queste ipotesi, il presupposto è la condizione di libero del *magister*¹⁰⁸. Non è improbabile, di nuovo, che questi schemi rappresentassero un'estensione rispetto all'originaria configurazione del rapporto tanto che Ulpiano accenna a soluzioni ulteriori di tutela, individuate nella *cognitio extra ordinem* ed escogitate dai prefetti nell'ambito dello svolgimento delle loro competenze annonarie e dai *praesides* delle provincie¹⁰⁹, per sostenere gli *exercitores* nei confronti dei *magistri*¹¹⁰. Non

Studii, cit., 505; ID., *Ancora sull'actio*, cit., 646 ss. e, più di recente G. HAMZA, *Aspetti*, cit., 202 ss. Di opinione contraria alla configurazione dei rapporti presupposti a questa categoria di azioni come relazioni che si inquadrano nel novero della rappresentanza diretta, G. PUGLIESE, *In tema*, cit., 310; W. BUCKLAND, *Roman Law and Common Law. A Comparison in Outline*², Cambridge, 1965, 217 ss.; F. SERRAO, *Impresa*, cit., 20; A. FÖLDI, *Remarks on the Legal Structure of the Enterprises in Roman Law*, in *RIDA*, 3^a s., 43, 1996, 179 ss.; P. CERAMI, *Introduzione*, cit. 45 – sul tema si veda anche M. MICELI, *Studi*, cit., 369 ss. e G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo 'iustum'*, cit., part. 183 ss., per le figure di *institores* e *magistri*.

¹⁰⁸ Sul punto A. PETRUCCI, *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione*, in P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto*, cit., 173, il quale ritiene che la struttura preponente e preposto libero debba potersi applicare anche all'impresa terrestre – già in ID., *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002, 115.

¹⁰⁹ Sulla competenza giurisdizionale dei prefetti dell'annona in tema di commercio marittimo, F. DE MARTINO, *La giurisdizione del diritto romano*, Padova, 1937, 335; H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture*, cit., part. 270 ss.; da ultimo, M. RAVIZZA, *Sui poteri giurisdizionali del 'praefectus annonae' in età del principato*, in *Jus-online*, 2, 2020, 67 ss., a cui rinvio per ult. bibl. Incontroversa è, invece, la competenza dei *praesides* nelle provincie, come si evince da alcuni passi del Digesto, Proc. 4 *epist.* D. 1.18.12 e Marc. 3 *inst.* D. 1.18.11 – cfr. M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in *Istituzioni*, cit., 186 e nt. 247.

¹¹⁰ Opportune le osservazioni su questo scorcio di M. MICELI, *Studi*, cit., 370 ss., che, ritenendo attendibile il contenuto del passo – il tema è in effetti di grande rilievo –, sottolinea la risalenza dell'intervento di *praesides* e prefetti, volto a integrare la lacuna del processo formulare. Sul passo si veda anche R. SCEVOLO, *'Utilitas publica'*, II. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, 268 s. nt. 9, anche per una

possiamo dimenticare che è da una lettera del *praefectus annonae* dell'Urbe al *procurator annonae* della Gallia Narbonense che conosciamo la protesta dei *navicularii* di Arles databile al 201 d.C. a cui ho fatto cenno all'inizio. Le problematiche dell'approvvigionamento che vedeva coinvolti gli armatori era di scottante attualità.

Mi sembra questa, peraltro, un'ulteriore conferma della lettura che pone in connessione lo sviluppo della tutela del commercio marittimo in Ulpiano¹¹¹ con la peculiare organizzazione dei traffici mediterranei nel III sec. d.C. È certo una suggestione, ma anche in questo punto l'interpretazione del giureconsulto sembra volta a estendere la tutela dei traffici, con particolare riferimento ai trasporti annonari in cui i *navicularii* erano pienamente coinvolti. Il commercio marittimo annonario, per la sua centralità economica e politica, risulta con tutta evidenza un settore per il quale era necessario individuare delle forme di tutela più ampie di quelle già ricomprese nello *ius honorarium* i cui limiti, d'altronde, non potevano essere forzati oltre il rispetto dei suoi principi fondamentali.

7. Il discorso prosegue affrontando il problema nella prospettiva completamente inversa, quella dell'*exercitor* che è a sua volta *alieni iuris*. Un angolo visuale sulla questione che si accorda perfettamente con il chiarimento dell'espressione *in potestate* sopra introdotto:

Ulp. 28 *ad ed. D.* 14.1.1.19-20: 19. *Si is, qui navem exercuerit, in aliena potestate erit eiusque voluntate navem exercuerit, quod cum magistro eius gestum erit, in eum, in cuius potestate is erit qui navem exercuerit, iudicium datur.* 20. *Licet autem detur actio in eum, cuius in potestate est qui navem exercet, tamen ita demum datur, si voluntate eius exerceat. Ideo autem ex voluntate in solidum tenentur qui habent in potestate exercitorem, quia ad summam rem publicam*

ricostruzione delle opinioni dottrinali relative alle competenze del *praefectus annonae*; cfr. inoltre M. RAVIZZA, *Sui poteri*, cit., 70 s. Ancora A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 229, accennando a queste prassi, ritiene che esse configurassero una forma di rappresentanza diretta dal lato attivo.

¹¹¹ Non c'è, peraltro, accenno nelle fonti, come nota M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 217, della convenibilità diretta dell'*institor* libero.

navium exercitio perinet. At institorum non idem usus est: ea propter in tributum dumtaxat vocantur, qui contraxerunt cum eo, qui in merce peculiari sciente domino negotiatur. Sed si sciente dumtaxat, non etiam volente cum magistro contractum sit, utrum quasi in volentem damus actionem in solidum an vero exemplo tributoriae dabimus? In re igitur dubia melius est verbis edicti servire et neque scientiam solam et nudam patris dominive in navibus onerare neque in peculiaribus mercibus voluntatem extendere ad solidi obligationem. Et ita videtur et Pomponius significare, si sit in aliena potestate, si quidem voluntate gerat, in solidum eum obligari, si minus, in peculium.

Il discorso si fa qui talmente incalzante da risultare ripetitivo. Se l'armatore *alieni iuris* esercita l'impresa *eius voluntate*, con il consenso del suo avente potestà¹¹², osserva il giurista, quest'ultimo dovrà rispondere degli atti compiuti dal *magister* preposto dall'armatore stesso¹¹³. Dunque, ripete Ulpiano, l'azione deve essere diretta contro colui nella cui potestà è chi esercita l'*exercitio* solo se lo fa con il consenso di questo. E, ancora, è tenuto in solido sulla base del consenso colui il quale ha *in potestate* l'*exercitor*. Infine, aggiunge, ciò è stabilito poiché *ad summam rem publicam navium exercitio pertinet*.

¹¹² Già in questo senso A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 230. I. BUTI, *Sulla capacità patrimoniale dei servi*, Napoli, 1976, 128, ritiene che la condizione alla tutela posta da Ulpiano che il servo eserciti per volontà del padrone, lascerebbe immaginare che potesse farlo anche senza. Questo, unito alla constatazione che se la *voluntas* manca esiste comunque una tutela, confermerebbe che «il servo può compiere autonomamente e con rilevanza giuridica l'attività di *exercitor*». A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 188, parlando in riferimento alla specifica espressione *neque in peculiaribus mercibus voluntatem extendere ad solidi obligationem* che ricorre più avanti nel passo, fornisce una definizione pienamente condivisibile: «la *voluntas* del padrone non significa una volontà d'iniziativa (come la *praepositio*), bensì piuttosto il consenso concernente l'attività imprenditoriale del sottoposto».

¹¹³ Secondo G. PUGLIESE, *In tema*, cit., 321 l'interrogativo a cui Ulpiano qui rispondeva era se la responsabilità dell'*exercitor* potesse in ultima istanza essere fatta ricadere sul suo *dominus*, in quanto soggetto generalmente dotato di un patrimonio idoneo a soddisfare i creditori. Sulla responsabilità del *dominus* dell'*exercitor in potestate*, con riferimento al nostro passo, A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 181 ss.

Il passaggio propone innanzitutto, di nuovo, un confronto con l'*institor*, per sottolineare una regolamentazione difforme: coloro i quali hanno contrattato con uno schiavo che eserciti un'impresa terrestre *sciente domino*, essendone cioè il padrone solo informato ma non avendolo voluto, sono chiamati solo alla ripartizione del peculio e non impegnano dunque il padrone per l'intero¹¹⁴. E nell'impresa navale?, si interroga Ulpiano. Se accade che si è contrattato con il *magister* nella situazione in cui l'armatore ne era solo a conoscenza, e dunque lo aveva tollerato¹¹⁵, ma non lo aveva voluto in modo espresso o implicito? Lo stesso autore pone un'alternativa: si può ritenere che il pretore possa concedere l'*actio in solidum*, così la qualifica Ulpiano¹¹⁶ (ovvero l'azione *exercitoria*¹¹⁷), come se ci fosse il consenso dell'armatore, oppure un'azione sull'esempio dell'*actio tributoria*. La questione è ai suoi occhi molto dubbia, l'alternativa è tra una soluzione che garantisca la contrattazione e il terzo ma imponga all'armatore di farsi carico di negozi venuti ad esistenza senza il proprio consenso, o, viceversa, una soluzione che, nel rispetto dell'assenza del consenso del padrone, regoli le controversie sull'esempio dell'*actio tributoria*, dando dunque una garanzia molto meno forte alle contrattazioni. Il passo ha dato luogo a non pochi dubbi interpretativi, che coinvolgono anche un frammento paolino collegato, D. 14.1.6, e per risolvere questi dubbi si

¹¹⁴ Cfr. A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 230 nota come il regime dell'*actio exercitoria* differisca rispetto a quello dell'*actio institoria*.

¹¹⁵ Che alla tolleranza si faccia riferimento quando si parla di *scientia domini*, lo affermano A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 186 nt. 29 e 188 nt. 36; A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 232, ove ult. bibl.

¹¹⁶ Cfr. A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 198 s., il quale avanza il dubbio che questa *actio in solidum* non sia da indentificare con l'*actio exercitoria*, ma si tratti di un'azione specifica per il caso dell'*exercitor in potestate*. *Actio in solidum* ha il doppio significato di azione che persegue il debito per l'intero e di azione esperibile in solido contro tutti gli aventi potestà secondo C. SANFILIPPO, *Sulla irrilevanza del rapporto sociale nei confronti dei terzi*, in *Iura*, 2, 1951, 160.

¹¹⁷ Come la identifica M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 213. Cfr. anche T.J. CHIUSI, '*A cosa*', cit., 296 s.

è fatto riferimento anche all'eventualità di un'interpolazione¹¹⁸. Il problema che esso pone, e sul quale qui non mi soffermerò perché esula dallo specifico interesse di questo contributo, è quello dell'applicazione dell'*actio tributoria* ai rapporti di commercio marittimo, laddove si presentasse la situazione del *dominus* solo *sciens* degli atti compiuti dal *servus exercitor* (oltre agli ulteriori requisiti delle *merces peculiares* e della *dolosa tributio*)¹¹⁹. Al di là del non insignificante problema dell'identificazione dell'azione a tutela – se non altro per l'eventualità di immaginare l'esistenza di un'*actio quasi tributoria*, o *ad exemplum tributoriae* –, il discorso ulpiano dimostra l'esistenza di un dibattito in argomento ancora aperto quando il giureconsulto severiano scrive. *In re dubia melius est verbis edictu servire*, si legge nel testo: la questione, oggetto di un probabile dissenso giurisprudenziale¹²⁰, è dubbia e l'ancoraggio che l'interprete segue è quello della fedeltà alle

¹¹⁸ Secondo S. SOLAZZI, *Le azioni del pupillo e contro il pupillo nei negozi conclusi dal tutore. Contributi alla storia della rappresentanza nel diritto romano*, Roma, 1913, 562 ss., Ulpiano immaginava la concessione di un'*actio tributoria* in caso di *dominus sciens*; considerano il frammento interpolato anche F. DE MARTINO, *Studi*, cit., 512 ss.; G. LONGO, "*Actio*", cit., 597 ss.; G. PUGLIESE, *In tema*, cit., 323 s. che è particolarmente critico su questo passaggio. Viceversa, per E. ALBERTARIO, *L'actio quasi institutoria: contributo alla storia della rappresentanza nel diritto romano*, Pavia, 1912, 200, il testo di D. 14.1.1.20 sarebbe genuino; così, sostanzialmente anche G. LONGO, "*Actio*", cit., 598 s.; A. DI PORTO, *Impresa*, cit., 228 ss.; M. MICELI, *Sulla struttura*, cit., 213 e nt. 57 – sulla stessa linea già A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 182 ss., che pure vi riconosce alcuni interventi posteriori. Cfr. anche A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 231.

¹¹⁹ Cfr. A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 233. Sull'*actio tributoria*, per tutti, E. VALINO, *La actio tributoria*, in *SDHI*, 33, 1967, 103 ss.; T.J. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto "de tributoria actione"*, Roma, 1993, 326 ss.; EAD., "*A cosa*", cit., 307 ss.; EAD., *Zu Zusammenspiel von Haftung und Organisation in römischen Handelsverkehr. 'Scientia', 'voluntas' und 'peculium' in D. 14.1.1.19.20*, in *ZSS*, 124, 2007, 97 ss.; E. STOLFI, *Studi sui "libri ad edictum" di Pomponio*, II. *Contesti e pensiero*, Milano, 2001, 407; ID., *Padroni*, cit., 38; L. PARENTI, *Sull'inerenza dell' "exercitio navis" al "servus" del "peculium"*, in *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto*, 2, 2012, 92 s., 103.

¹²⁰ Ha a mio avviso ragione di affermare che rinvii all'esistenza di un confronto giurisprudenziale, l'impiego di *melius est*, e nel nostro specifico caso l'intera espressione *in re dubia [...] edicti servire*, S. TAFARO, *Il giurista e l'ambiguità: 'ambigere' 'ambiguitas' 'ambiguus'*, Bari, 1998, 53 s.; A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 187 s.; E. STOLFI, *Studi*, II, cit., 406 e nt. 46.

parole dell'editto (Ulpiano parla di mettersi al servizio delle parole dell'editto, *servire verbis edicti*), e dunque non onerare della responsabilità nella contrattazione mercantile la sola e nuda conoscenza del *pater* o del *dominus*, non estendere la *voluntas* relativa alle merci peculiari all'*actio in solidum*, non considerare che il consenso espresso dall'avente potestà nei confronti dell'uso del peculio a fini commerciali conduca ad estendere nei suoi confronti l'applicazione dell'*actio exercitoria*¹²¹. Nello stesso senso si era espresso anche Pomponio, il cui punto di vista è espresso in modo tanto sintetico quanto efficace: se qualcuno è in potestà e agisca con il consenso del padrone, questo sia obbligato in solido, se no, in relazione al peculio¹²².

I temi di questo lungo squarcio sono tanti, pur riferendosi il giureconsulto a una sola questione, espressa con molta insistenza, quasi in modo ossessivo, come si conviene alle situazioni dubbie, nelle quali gli interessi in gioco sono molteplici e qualsiasi soluzione comporta l'inevitabile sacrificio di uno di essi: il confronto è tra l'adesione al principio secondo cui la responsabilità di un atto può conseguire solo all'esistenza di un consenso – espresso o tacito – relativa alla costituzione dell'atto stesso, da un lato, e – ancora una volta – la tensione ad allargare il più possibile la tutela in un contesto cruciale come quello dei traffici marittimi, dall'altro.

L'esistenza di uno sdoppiamento tra chi esercitava l'impresa come armatore e chi aveva la piena capacità per rispondere degli atti compiuti anche attraverso l'espedito dell'*actio exercitoria*, metteva evidentemente alla prova fino all'estremo la capacità dell'ordinamento giuridico di tollerare eccezioni in ordine ai criteri di responsabilità. Una situazione come questa riproponeva, di fatto spostando ancora in alto l'asticella, lo stesso problema che si era posto nel II-I sec. a.C. quando il pretore aveva ideato le azioni *institoria* ed *exercitoria*¹²³. Ma, in questo caso,

¹²¹ Sul punto, in particolare, A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 186 ss.

¹²² Sulla posizione di Pomponio, puntualmente E. STOLFI, *Studi*, II, cit., 404 ss.

¹²³ Anche in quel caso il movente era stato lo sdoppiamento tra chi esercitava materialmente e chi era capace di rispondere dell'esercizio materiale, ma l'ancoraggio era stata la volontà del secondo rispetto agli atti compiuti dal primo.

L'opzione favorevole alla tutela avrebbe avuto come conseguenza il venir meno dell'ancoraggio fino a quel momento rimasto fermo nella regolamentazione dei rapporti commerciali, e cioè il fatto che la tutela potesse essere collegata alla figura, dotata di capacità giuridica piena, responsabile in ragione di un preventivo consenso. Interrompere questo nesso, tra negozio giuridico e consenso che lo presupponeva, avrebbe sostanzialmente significato aprire il fianco alla configurabilità di un rapporto nei termini della rappresentanza diretta. Dunque, il consenso del soggetto pienamente capace, riferito a uno specifico atto o all'attività che lo presuppone, rappresenta il confine ultimo e insormontabile in rapporto alla conseguente tutela. Per superarlo sarebbe stato necessario il ripensamento complessivo del sistema di responsabilità contrattuale. Da qui il dubbio, palese nell'insistenza sul tema della *voluntas* del *dominus/pater*, che emerge nella ripetizione quasi ossessiva del concetto per sei volte nell'arco di poche righe. E da qui anche la sottintesa tensione a estendere la tutela nell'ambito del commercio marittimo in nome del suo carattere specifico e strategico. Questa seconda aspirazione culmina in una significativa affermazione, nella quale ciò che fino a questo punto è stato implicito o detto indirettamente si palesa, e nella quale è possibile rinvenire, a mio avviso, la motivazione sottesa all'intero commento ulpiano¹²⁴: *ad summam rem publicam navium exercitio pertinet*¹²⁵.

Si tratta di una frase di grande efficacia, che può essere tradotta, mantenendone il contatto con il testo, con 'armare le navi attiene nel più alto grado alla cosa pubblica'. Si tratta, però, di uno di quei casi in cui davvero la traduzione appare ardua e non riesce comunque a

¹²⁴ Come nota esplicitamente A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 186, è evidente che la motivazione sia riferita direttamente al caso dell'*exercitor in potestate*. Secondo l'Autore, e diversamente da quanto a me sembra, peraltro, essa sarebbe stata necessaria perché sul punto la giurisprudenza era stata divisa.

¹²⁵ Si tratta di un passaggio ritenuto in modo particolare sospetto in dottrina. Lo ritengono rimaneggiato, in particolare G. PUGLIESE, *In tema*, cit., 324; G. LONGO, 'Actio', cit., 599; T.J. CHIUSI, *Contributo*, cit., 324; A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 184 ss.

rendere giustizia del senso di quanto il testo latino trasmette¹²⁶. Ad ogni modo, essa rinvia certamente all'interesse pubblico, ritenuto cruciale in relazione all'attività di armare le navi¹²⁷ e dunque, come è stato già notato da Stolfi, alle «motivazioni di 'politica del diritto'»¹²⁸ sottese, a mio avviso, non solo all'aspetto appena analizzato della disciplina dell'*actio exercitoria*, ma a tutto il commento.

L'espressione, quasi nascosta tra le pieghe di un'argomentazione complessa, rivela il punto di vista dell'autore, che guarda all'*actio exercitoria* come alla tutela chiave di un settore strategico per l'economia, un ambito del commercio per il quale l'impero ha un

¹²⁶ Impieghi analoghi sono anche in Cervidio Scevola e Papiniano, oltre che nelle *Pauli Sententiae*: Scaev. 3 *resp.* D. 31.88.8: "*Civibus meis do lego chirographum Gaii Seii*": *postea codicillis vetuit a Seio exigi et ab herede petit, ut ex alterius debitoris debito, quem codicillis nominavit, eandem summam rei publicae daret. quaesitum est, si posterior idoneus non esset, an integram quantitatem heredes praestare debeant. respondi heredes rei publicae adversus eum dumtaxat debitorem, qui novissimus codicillis, ut proponitur, designatus est, actionem praestare debere*; Pap. 15 *quaest.* D. 50.1.14.pr.: *Municipes intelleguntur scire, quod sciant hi, quibus summa rei publicae commissa est*; Paul. Sent. 5.21.3: *Qui de salute principis vel summa rei publicae mathematicos bariolos haruspices vaticinatores consulit, cum eo qui responderit capite punitur*. E, come propone E. STOLFI, *Studi*, II, cit., 406 nt. 45, una analogia, di sostanza più che di forma è rinvenibile in Ulp. 14 *ad ed.* D. 4.9.3.1: *Ait praetor: "nisi restituent, in eos iudicium dabo". ex hoc edicto in factum actio proficiscitur. sed an sit necessaria, videndum, quia agi civili actione ex hac causa poterit: si quidem merces intervenerit, ex locato vel conducto: sed si tota navis locata sit, qui conduxit ex conducto etiam de rebus quae desunt agere potest: si vero res perferendas nauta conduxit, ex locato convenietur: sed si gratis res susceptae sint, ait Pomponius depositi agi potuisse. miratur igitur, cur honoraria actio sit inducta, cum sint civiles: nisi forte, inquit, ideo, ut innotesceret praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus hominum: et quia in locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui receperit tenetur, etiam si sine culpa eius res perit vel damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit. inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari. idem erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis maior contigerit*. Anche in questo caso, ritiene l'Autore, è possibile rilevare delle «ragioni di 'politica del diritto' – e più precisamente [...] 'generalpreventive'».

¹²⁷ Di «interessi eminenti dello Stato» parla A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 184 e nt. 19; di una «vaga giustificazione, di carattere economico-sociale», parla T.J. CHIUSI, *Contributo*, cit., 322, che ritiene la frase «un po' retorica» – cfr., sul punto, EAD., '*A cosa*', cit., 307, dove parla dell'«importanza della navigazione per la collettività».

¹²⁸ E. STOLFI, *Studi*, II, cit., 406 nt. 44.

interesse particolare, un settore che ha un ruolo cruciale in relazione all'*utilitas publica*, concetto inespresso ma sottinteso¹²⁹. L'*exercitio* attiene alla *res publica*, il suo funzionamento risponde ad una scelta strategica¹³⁰. Questa è la ragione per la quale le si deve accordare una tutela idonea: ampia al punto da non scoraggiare i contraenti, ancorché coerente con i principi dell'ordinamento giuridico.

E se l'esercizio dell'impresa commerciale marittima rappresenta un interesse primario per la *res publica*, questo spinge il giurista a estendere i limiti della tutela delle contrattazioni marittime motivando, come si è visto, le sue scelte e la divaricazione tra la regolamentazione dell'impresa terrestre rispetto a quella marittima. Ma, dal momento che anche l'interesse della *res publica* per un aspetto rilevante del commercio non può essere la ragione del superamento di un limite di coerenza dell'ordinamento considerato invalicabile, questo si rinviene nella necessità di mantenere fermo un nesso causale tra atto e responsabilità, tra oggetto della tutela e legittimato passivo. Questo confine ultimo e non superabile è la *voluntas*, come per le contrattazioni che rientrano nello schema più risalente – armatore libero e *sui iuris* vs. *magister* libero o schiavo che fosse – era individuato nella *praepositio*, che in effetti altro non è che il consenso del responsabile nei confronti dell'attività da tutelare.

Nello spazio di alcune righe risulta dunque palese su quali binari si muovesse l'argomentazione di Ulpiano: da un lato l'interesse pubblico alla tutela del commercio marittimo, dall'altro il mantenimento della regolamentazione entro i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico in un lavoro di contemperamento degli interessi che è tipico

¹²⁹ Una connessione costante tra *utilitas publica* e *res publica*, è colta da G. LONGO, "Utilitas publica", in *Labeo* 18, 1972, 71. Sull'*utilitas publica*, si veda anche J. GAUDEMET, "Utilitas publica", ora in *Études de droit romain*, II, Camerino, 1979, 161 ss., part. 175 s. per i riferimenti in Ulpiano; P. SANTINI, "Utilitas publica", in *Index*, 43, 2015, 153 ss.; J. F. STAGL, "Utilitas publica", 'ius naturale' y protección de la natura, in *RGDR*, 33, 2019, 1 ss. Un accenno in tal senso in R. SCEVOLA, "Utilitas", II, cit., 229.

¹³⁰ Opportunamente A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 186, in relazione alla posizione di Ulpiano espressa nel passo, parla di una «vittoria assoluta degli interessi commerciali sul principio patriarcale». Cfr. T.J. CHIUSI, *Contributo*, cit., 323.

della riflessione dei giuristi che si trovano ad adattare il *ius* rispetto a uno *status quo* peculiare.

Non a caso, l'insistenza sulla *voluntas* rimane la stella polare del ragionamento ulpiano anche nel prosieguo del discorso, con un'insistenza se vogliamo tanto maggiore, quanto più diventa labile l'assimilazione tra le nuove situazioni concrete e i più risalenti schemi:

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.21-22: 21. *In potestate autem accipiemus utriusque sexus vel filios vel filias vel servos vel servas. 22. Si tamen servus peculiaris volente filio familias in cuius peculio erat, vel servo vicarius eius navem exercuit, pater dominusve, qui voluntatem non accommodavit, dumtaxat de peculio tenebitur, sed filius ipse in solidum. Plane si voluntate domini vel patris exerceant, in solidum tenebuntur et praeterea et filius, si et ipse voluntatem accommodavit, in solidum erit obligatus.*

Il giureconsulto si domanda, infatti, cosa si debba intendere per soggetto *in potestate*, nella prospettiva di quanto detto nell'ultimo scorcio del ragionamento, e afferma che debbano esservi ricompresi figli e servi di entrambi i sessi, secondo un'apertura alle figure femminili che abbiamo già riscontrato. Dunque, viene proposto un esempio che allarga ulteriormente i limiti della casistica e per la cui soluzione viene applicata la logica appena sopra esplicitata. Se un servo che sta nel peculio del figlio o addirittura un servo vicario eserciti l'attività di armatore¹³¹, *volente filio familias* ma non avendolo voluto il *pater*, quest'ultimo risponde solo nei limiti del peculio e non oltre (dunque, tramite l'*actio de peculio*); se invece l'avente potestà lo avesse voluto, allora avrebbe dovuto essere responsabile in solido sulla base

¹³¹ Sulla presenza di *servi vicarii* nell'impresa commerciale marittima e sulle conseguenze di questa struttura sulla tutela, A. DI PORTO, *Impresa*, cit., 212 ss. e, part. 270 ss. e 303 ss. Sul passo, sospettato di un intervento giustiniano che avrebbe eliminato un approfondimento specificamente dedicato alla struttura servo ordinario-servo vicario – F. DE MARTINO, *Studi*, cit., 514 s. e G. LONGO, "*Actio*", cit., 600 s. Lo riteneva genuino, G. PUGLIESE, *In tema*, cit., 324 ss., aderisce I. BUTI, *Studi*, cit., 128 nt. 133. Si vedano anche F. SERRAO, *Impresa*, cit., 29 ss.; A. FÖLDI, *Remarks*, cit., 189 ss.; A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 235 s.

dell'*actio exercitoria*. I modelli indicati, della struttura 'a due piani'¹³² e che mi limito ad accennare, dilatano fino all'estremo lo schema contrattuale che può configurarsi nella prassi mercantile marittima ed è certamente citato da Ulpiano per ribadire la soluzione e la sua *ratio*, nell'ottica resa esplicita nella parte precedente del discorso¹³³.

Il lungo passo si chiude con l'approfondimento di due ulteriori aspetti del regime dell'azione su cui non mi soffermerò nello specifico: si tratta del caso in cui il terzo abbia concluso il contratto direttamente con l'armatore (§ 23), per cui Ulpiano cita nuovamente Giuliano affermando che l'armatore risponde per l'intero¹³⁴, e infine vengono proposti i temi del concorso di azioni tra comandante della nave e armatore e della tutela in presenza di più armatori (§§ 24-25)¹³⁵. Un ulteriore squarcio della riflessione sull'*edictum de exercitoria actione* è contenuto, infine, in D. 14.1.4 (Ulp. 28 *ad ed.*), dove il giureconsulto si sofferma sulle conseguenze dell'alienazione del servo *exercitor* e sulla trasmissibilità delle azioni.

8. Dopo aver ripercorso l'argomentazione di Ulpiano, è possibile trarre alcune conclusioni che in parte riprendono quanto già osservato.

La riflessione del giureconsulto severiano, che rappresenta, oltre alla sintesi gaiana, l'unica ricostruzione complessiva sulla tutela del commercio marittimo così come strutturata a partire dalla concessione dell'*actio exercitoria*, appare saldamente ancorata al contesto socio-economico nel quale l'autore vive. Se in Gaio abbiamo registrato la presa d'atto di un'evoluzione degli schemi contrattuali tutelati, in seno ad una ricostruzione che rimane legata all'originario schema

¹³² F. SERRAO, *Impresa*, cit., 29 ss.; 'a tre piani' la definisce A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 235. Cfr. A. FÖLDI, *La responsabilità*, cit., 193 s.

¹³³ A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 237, nota, a proposito di questi schemi, l'ulteriore riduzione del rischio imprenditoriale.

¹³⁴ Sul passo, per tutti F. DE MARTINO, *Studi*, cit., 517 s. e ID., *Ancora sull'actio*, cit., 652 ss.; A. PETRUCCI, *Particolari aspetti*, cit., 232.

¹³⁵ In particolare, sul secondo tema si sofferma A. DI PORTO, *Impresa*, cit., 174 ss.; A. PETRUCCI, *Organizzazione*, cit., 111 ss.

potestativo¹³⁶, il lungo e piano commento ulpiano sembra dare una risposta alle esigenze profondamente mutate del traffico marittimo.

Ciò che il giurista rileva, in effetti, è una situazione commerciale particolarmente sfaccettata, molto variegata nelle forme imprenditoriali. Un quadro tanto più incerto per il contraente in un contesto nel quale la politica economica privilegiava il commercio marittimo e il governo imperiale si serviva dei *navicularii* privati per il trasporto di beni primari. Questo contribuisce a dare ragione della divaricazione nel regime delle azioni affini, l'*actio institoria* e l'*actio exercitoria*.

Nel discorso di Ulpiano, fin dalle prime battute, appaiono evidenti le peculiarità del commercio marittimo e dei suoi usi, che si riverberano nella regolamentazione giuridica e nell'interpretazione giurisprudenziale delle sue regole¹³⁷. Leggendolo, immaginiamo di trovarci al porto di

¹³⁶ Le *actiones adiecticiae*, nel loro complesso, si innestano «sul regime arcaico della *familia*», secondo A. DI PORTO, *Il diritto*, cit., 423.

¹³⁷ In questo senso, un ulteriore elemento può essere addotto a sostegno della chiave di lettura che sommestamente propongo, è il confronto con un altro testo ulpiano: Ulp. 14 *ad ed. D.* 4.9.1.3: *Et sunt quidam in navibus, qui custodiae gratia navibus praeposuntur, ut ναυφύλακες et diaetarii. Si quis igitur ex his receperit, puto in exercitorem dandam actionem, quia is, qui eos huiusmodi officio praeposit, committi eis permittit, quamquam ipse navicularius vel magister id faciat, quod χειρέμβολον appellant. Sed et si hoc non exercet, tamen de recepto navicularius tenebitur.* Dal passo sembra, infatti, che Ulpiano usasse *navicularius* come sinonimo di *exercitor*. Si tratta solo di una suggestione, ma non escluderei che quando nel nostro passo egli utilizza il termine *exercitor* perché presente nell'editto *de exercitoria actione* e perché usualmente adoperato dai giureconsulti, potesse alludere alle attività tipiche del *navicularius*, per cui è agevole riferirsi alla *necessitas contrahendi*, alla *necessitas navigandi* e all'interesse pubblico della *res publica* per l'*exercitio* che *ad summam rem publica pertinet*. Sul passo R. MARTINI, *Χειρέμβολον* (*Notarella in margine al 'receptum nautarum'*), in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, IV, Milano, 1971, 197 ss., a cui si rinvia per la bibliografia precedente, il quale non esclude però che proprio il termine *navicularius* sia dovuto all'intervento di un glossatore, ma cfr. anche G. PURPURA, *Il Χειρέμβολον e il caso di Sanfeio: responsabilità e documentazione nel trasporto marittimo romano*, in *AUPA*, 57, 2014, 127 ss. In un altro frammento, il termine *navicularius* è utilizzato, dallo stesso autore, in relazione ad una figura che potrebbe essere avvicinata anche al *magister navis*: Ulp. 32 *ad ed. D.* 19.2.13.1: *Si navicularius onus Minturnas vehendum conduxerit et, cum flumen minturnense navis*

Ostia, di Alessandria o di Tiro, nel terzo secolo dopo Cristo, dove le navi partono e arrivano: il ritmo è frenetico – certamente più che in una *taberna*, in una lavanderia o in una qualsiasi impresa terrestre anche di maggiori dimensioni. Non c'è tempo per verificare la *condicio* e la

ea subire non posset, in aliam navem merces transtulerit eaque navis in ostio fluminis perierit, tenetur primus navicularius? labeo, si culpa caret, non teneri ait: ceterum si vel invito domino fecit vel quo non debuit tempore aut si minus idoneae navi, tunc ex locato agendum. Tuttavia, credo che in questo caso possa darsi anche l'eventualità di un proprietario di nave che gestisce in autonomia, senza un preposto, i trasporti che si svolgono nella sua imbarcazione – d'altronde contemporaneamente armatore e *magister navis* era anche Lichas, il personaggio del *satyricon* di Petronio, come lo stesso autore fa dire a Eumolpo: Petr. sat. 101.4: *Lichas Tarentinus, homo verecundissimus et non tantum huius navigii dominus, quod regit, sed fundorum etiam aliquot et familiae negotiantis, onus deferendum ad mercatum conducit*, anche se una tale organizzazione della navigazione non era probabilmente la più diffusa – cfr. J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 332. Il termine *navicularius* è molto poco utilizzato nel Digesto, ricorre in Gaio – Gai. 3 *ad ed. prov.* D. 3.4.1pr.: *Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum. item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt* – in seno ad una riflessione relativa alle modalità di istituzione di *corpora* e *collegia*; inoltre, nel lungo passo di Callistrato che ho sopra citato – Call. 1 *de cogn.* D. 50.6.6 –, e in due passi, uno di Paolo – Paul. 1 *decr.* D. 50.2.9.1: *Non esse dubitandum, quin navicularii non debent decuriones creari* – e uno di Scevola – Scaev. 1 *reg.* D. 50.4.5pr.: *Navicularii et mercatores olearii, qui magnam partem patrimonii ei rei contulerunt, intra quinquennium muneris publici vacationem habent*, su cui B. SIRKS, *Food*, cit., 52 s. –, nei quali ci si riferisce allo *status* e alle prerogative del *navicularius*. Diversamente, molte sono le ricorrenze del termine nel *Codex Theodosianus* e nel *Codex giustiniano*, il che dà il senso dell'evoluzione del commercio dei *navicularii*, dello stabilizzarsi del ruolo delle corporazioni, anche in prospettiva pubblicistica, dal IV secolo d.C. in poi. Sul senso di attribuire a *navicularius*, nel III secolo d.C., di proprietario o armatore di una nave che svolgeva attività di trasporto per proprio conto o per conto dell'annona, dunque di una figura che ancora quando Ulpiano scrive non è completamente ed esclusivamente radicata nel sistema delle corporazioni, ma svolge un ruolo sia autonomo, sia di servizio pubblico, J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 239 ss.; sull'*exercitor*, da identificare con l'armatore, che fosse proprietario o semplicemente l'affittuario di una nave preposta al commercio per mare, J. ROUGÉ, *L'organisation*, cit., 258 ss.

qualitas del *magister* contraente, spinti dalla *necessitas navigandi* e dalla *necessitas contrahendi* e può accadere che gli armatori siano soggetti *alieni iuris*, servi vicari, (talvolta donne e pupilli). Il commercio per mare è incentivato, reso necessitato dalla politica economica imperiale che induce i privati ad armare navi e ad accollarsi l'onere di trasporti pubblici. La tutela delle contrattazioni che vi si svolgono deve essere, dunque, favorita, estesa il più possibile.

Tornando all'*utilitas edicti* su cui tutto il discorso si fonda, credo che l'intera argomentazione ulpiana possa identificarsi come caso in cui l'*utilitas* è il criterio che rivela il punto d'incontro tra l'interesse dell'impero e quello dei soggetti coinvolti nel concreto esercizio di un'attività¹³⁸ – in questo caso gli armatori, *navicularii*. E l'*utilitas publica* è il fine al quale tendono gli interventi del pretore, come ricorda Papiniano nella celeberrima descrizione dello *ius praetorium*¹³⁹: questa *utilitas publica* consente di comprendere la ragione dell'introduzione delle tutele, ma è anche il criterio sulla base del quale l'interprete mantiene attuale l'impiego degli strumenti (pretori e non solo) grazie a una costante rivalutazione delle circostanze concrete poste in relazione con il necessario rispetto della coerenza interna del sistema. Alla confluenza di queste due valutazioni viene commentata, aggiornata e resa applicabile la *utilitas edicti de exercitoria actione*.

E qui entra in gioco anche il lavoro del giurista, interprete di esigenze sociali, economiche e politiche che devono essere integrate nell'insieme di regole esistenti. E quindi, accanto alla facilitazione della tutela, nell'interesse dei terzi contraenti e in un'ottica di favore verso i traffici marittimi sostenuti dagli innumerevoli armatori privati attivi nei porti mediterranei, spesso riuniti tra di loro in corporazioni, è necessario anche porre dei limiti che consentano di dare certezza e non

¹³⁸ Si veda in questo senso R. SCEVOLA, 'Utilitas', cit., 311. C.M. MOSCHETTI, 'Gubernare navem', cit., 56 si sofferma sull'*utilitas* «considerata *maxima* [...] dei trasporti, cioè dello scambio di merci pur tanto necessarie alla vita dell'uomo e in ultima analisi della stessa *res publica*, per il sostentamento del popolo romano».

¹³⁹ Pap. 2 def. D. 1.1.7.1: *Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam* – sul punto cfr. G. LONGO, 'Utilitas', cit., 18 ss.

aggravino eccessivamente il preponente. Certezza e limiti hanno peraltro la funzione di non scoraggiare gli operatori economici, ancora una volta favorendo lo svolgimento dei traffici¹⁴⁰. Da qui l'insistente ancoraggio alla *praepositio* e alla *voluntas* del preponente o dell'avente potestà dell'armatore, come garanzia per i soggetti che materialmente dovranno infine rispondere dei *negotia*.

Nella tensione tra ampliamento della tutela e imposizione di limiti invalicabili che rinveniamo a proposito dell'indagine ulpiana sull'*actio exercitoria*, dunque, vediamo realizzarsi il tentativo di assorbire nuove esigenze di tutela inglobandole nello spazio del giuridico¹⁴¹. Il commento adatta le tutele ai tempi, fornendo di nuove giustificazioni i dispositivi risalenti. Ma, mentre il diritto recepisce i mutamenti economici e sociali, non smentisce i principi fondanti del *ius civile* e del *ius honorarium*. E il *ius* e l'*interpretatio prudentium* sembrano garantire coerenza interna a un sistema in cui vecchio e nuovo sono ridotti a unità¹⁴².

¹⁴⁰ Diversamente, G. COPPOLA BISAZZA, *Alcune riflessioni*, cit., 194 s., ritiene, invece, che l'*interpretatio* giurisprudenziale a cui fu demandata l'elaborazione delle situazioni pratiche per le quali l'*exercitor* era responsabile, non avrebbe dato certezza ai limiti di quest'ultima.

¹⁴¹ Nel percorrere l'argomentazione del giureconsulto severiano sul punto emerge, peraltro, a mio avviso, un'attitudine interpretativa analoga a quella che egli dimostra nel celebre squarcio dedicato alla contrattualistica – D. 2.14.1, 2.14.5, 2.14.7, per cui cfr. A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 384 ss.

¹⁴² Certo, i dispositivi del diritto sembrano a tratti strumenti a tal punto malleabili da piegarsi anche oltre i limiti delle regole date. Si pensi alle situazioni nelle quali la stessa giurisprudenza, si spinge ad ammettere la concessione di un'azione utile, costruita partendo, non da un'azione civile, ma da un'azione già pretoria: è il caso dell'*actio quasi institoria* di cui le fonti parlano a proposito di situazioni particolari come quelle dell'obbligo contratto da un mandatario o da un *procurator*. Si tratta di un caso tanto unico quanto sintomatico di come l'*actio institoria*, al pari dell'*actio exercitoria*, venisse percepita come uno strumento peculiare di una specifica tipologia di scambi economici, con i quali si identificava a tal punto da consentire ai giuristi adattamenti azzardati dal punto di vista tecnico, in nome della coerenza tra situazione economica e strumento di tutela che finisce per rappresentarla. Sull'*actio quasi institoria* di cui è testimonianza in molti frammenti conservati nel Digesto, nessuno dei quali è stato immune dalla critica interpolazionistica, mi limito a rinviare a E. ALBERTARIO, *L'*

ABSTRACT

L'articolo propone una lettura complessiva dell'interpretazione ulpiana sull'editto *de exercitoria actione* contenuta in D. 14.1.1. Attraverso una messa a punto della vasta letteratura sul tema vengono ridiscusse alcune delle questioni cruciali per la *tutela exercitoria* che chiamano in causa le classiche tematiche relative alle dinamiche della tutela del commercio in età imperiale: fra tutte, il rapporto tra certezza e ampiezza della tutela dei rapporti, la configurabilità o meno della rappresentanza diretta. Rispetto ad un dibattito che è stato molto ricco e di cui nel saggio si è scelto di riproporre una consapevole selezione, viene presentata una chiave di lettura che mira a valorizzare le dinamiche commerciali consolidate nel III secolo d.C. come la diffusione e il ruolo delle corporazioni di *navicularii* nell'ambito del trasporto marittimo, nella convinzione che tale prospettiva, alla quale il giureconsulto severiano non poteva non guardare nel momento in cui commentava l'editto pretorio, abbia avuto un ruolo nel dare forma alla sua *interpretatio*.

The article proposes an overall reading of Ulpian's interpretation of the *de exercitoria actione* edict that we can retrace in D. 14.1.1. Through a fine-tuning of the vast literature on the subject, some of the crucial issues about *exercitoria* protection are re-discussed, which call into question the classic themes relating to the dynamics of the tutelage of commerce in the imperial age: among all, the relationship between certainty and extent of the protection of relationships, the

“actio”, cit.; O. CARRELLI, *L'“actio quasi institoria”*, in *Studi in memoria di Bernardino Sforza*, Roma, 1940, 3 ss.; G. LONGO, *“Actio”*, cit., 603 ss.; A. BURDESE, *‘Actio ad exemplum institoriae’*, in *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino*, 1949-50, 191 ss.; ID., *‘Actio ad exemplum institoriae’ e categorie sociali*, in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, I, 1973, 191 ss.; P. ANGELINI, *Osservazioni in tema di creazione dell'“actio ad exemplum institoriae”*, in *BIDR*, 71, 1968, 230 ss.; N. BENKE, *Zu Papinians ‘actio ad exemplum institoriae actionis’*, in *ZSS*, 105, 1988, 592 ss.; spunti interessanti in E. STOLFI, *Padroni*, cit., 39 e nt. 53. Ma potremmo fare un discorso analogo anche a proposito dell'*actio ad exemplum tributoriae* citata nel testo – su cui già E. STOLFI, *Studi*, II, cit., 409 e nt. 63.

configurability of direct representation. With respect to a debate that has been very rich and of which the essay has chosen to propose a conscious selection, is presented an interpretation that aims to enhance the commercial dynamics consolidated in the third century AD. such as the diffusion and role of the corporations of *navicularii* in the context of maritime transport, in the belief that this perspective, to which the Severian juriconsult could not fail to look when he commented on the praetorian edict, played a role in shaping his interpretation.

PAROLE CHIAVE

actio exercitoria; Ulpiano; commercio marittimo; *navicularii*

actio exercitoria; Ulpian; maritime trade; *navicularii*

FRANCESCA TAMBURI
francesca.tamburi@unifi.it

